

**COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
SUL TEATRO E SULLA CINEMATOGRAFIA**

II.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOGNI

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	5
Disegno di legge (Discussione):	
Disposizioni sulla cinematografia (929)	5
PRESIDENTE 5, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	
MELLONI, <i>Relatore</i>	6, 33, 34, 40
PROIA.	6, 20, 21, 24, 31, 34, 40
GIANNINI GUGLIELMO 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 42	
CIMENTI	7
MAZZALI.	7, 15, 18, 25, 27, 36, 41, 42
DELLI CASTELI FILOMENA	8
CORBI 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40	
ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42	
CONSIGLIO	18, 21, 23, 33, 41
SEMERARO GABRIELE	19, 32, 33, 34, 35, 37, 42
CARPANO MAGLIOLI	19
TOZZI CONDIVI	26, 29, 40
QUARELLO	27, 28, 31, 34, 36, 41
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	43

La seduta comincia alle 9.

Comunicazione del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Consiglio e Cimenti sono autorizzati ad intervenire, a loro richiesta, alla seduta della Commissione.

**Discussione del disegno di legge:
Disposizioni sulla cinematografia. (929).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni sulla cinematografia.

Prima di iniziare l'esame dei due provvedimenti, al cui scopo la Commissione è stata costituita, ritengo opportuno richiamare l'attenzione sull'importanza dei provvedimenti stessi. Si tratta di due provvedimenti che tendono a disciplinare e a potenziare due settori cari a tutti gli italiani e attraverso i quali, in questo momento, abbiamo notevoli possibilità di affermazione sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista commerciale. L'arte italiana, che si è sempre imposta nelle sue molteplici forme, anche nella cinematografia, ha avuto periodi brillanti. Possiamo dire che abbiamo tenuto a battesimo la cinematografia mondiale; e non dubitiamo di potere, quanto prima, realizzare, se non un assoluto primato, una posizione di preminenza.

Ciò ho voluto brevemente premettere per sottolineare come sia doveroso per ciascuno di noi portare in questa discussione il maggiore interesse e il massimo spirito di concretezza, che dovrà farci rifuggire dalle affermazioni generiche e ovvie, facendoci restare, invece, nell'ambito delle formulazioni positive, in modo da rendere operanti le due leggi, già nel loro complesso così ben congegnate.

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Ha facoltà di riferire l'onorevole relatore.

MELLONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che il Governo sottopone all'esame ed alla approvazione della nostra Commissione speciale è destinato a prorogare le provvidenze già disposte con la legge 16 maggio 1947, n. 379, in favore dell'industria cinematografica nazionale, introducendo altresì alcune modifiche di cui cercherò brevemente di dare ragione.

Dopo aver adeguato la composizione della commissione consultiva per la cinematografia e del comitato tecnico, si stabilisce l'obbligo da parte delle imprese produttrici nazionali della preventiva denuncia dell'inizio di lavorazione del film, da cui sono però esentate le imprese produttrici di film di attualità.

Tale denuncia, come pure l'obbligo di fornire tutti gli altri elementi elencati nell'articolo 4 del disegno di legge, hanno lo scopo di mettere in grado i competenti organi di giudicare sulla nazionalità dei film prodotti, agli effetti dell'ammissione ai benefici di legge. Particolare menzione merita il riconoscimento della nazionalità anche ai film prodotti in base ad accordi internazionali di reciprocità che assicurino analogo trattamento ai film italiani all'estero.

Oltre alla semplificazione del procedimento per la concessione dei benefici di legge, è altresì migliorata la disposizione dell'articolo 4 della legge del 1947, assegnandosi, a parte il contributo fisso pari al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, anche un contributo supplementare dell'8 per cento per i film di particolare importanza artistica.

I cortometraggi e i film di attualità fruiscono, invece, di un contributo del 3 per cento aumentabile, per quelli di particolare valore tecnico o artistico, fino al 5 per cento.

Fermo restando l'obbligo di programmazione dei film nazionali, il testo del disegno di legge prevede un determinato beneficio agli esercenti delle sale cinematografiche in cui vengano proiettate pellicole nazionali.

Va posto nel dovuto rilievo il contenuto dell'articolo 17 il quale prevede adeguate sanzioni a tutela della proiezione obbligatoria dei film nazionali, sanzioni applicate in sede amministrativa da una speciale commissione presieduta da un magistrato.

Per quanto riguarda la costruzione, l'adattamento e l'esercizio di sale cinematografiche e di spettacoli misti, il disegno di legge detta norme relative al rilascio della autorizzazione o del nulla osta da parte della Presidenza del Consiglio.

Infine, con gli articoli dal 24 al 29, si disciplinano la stampa e l'emissione dei biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, prevedendosi sanzioni a carico dei contraffattori; la proiezione in pubblico e l'esportazione dei film (per cui è costituito un apposito comitato); l'istituzione di un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici per la concessione di contributi a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo cinematografico, a favore di enti che concorrano alla valorizzazione della cinematografia nazionale, nonché a favore di enti pubblici che si propongano la diffusione e il perfezionamento tecnico ed artistico della cinematografia.

Da ultimo, il disegno di legge prevede l'obbligo da parte di produttori di film nazionali di inviare una copia gratuita di ciascun film alla cineteca nazionale, e regola la concessione del nulla osta di proiezione in pubblico per i film presentati alla Presidenza del Consiglio in data anteriore alla entrata in vigore della legge in esame.

Nel suo complesso, onorevoli colleghi, il disegno di legge, il quale ha di mira l'incremento e lo sviluppo della produzione cinematografica nazionale, appare meritevole di approvazione e pertanto io ritengo che la Commissione darà ad esso il proprio favorevole voto.

Credo di non dover aggiungere altro, riservandomi di presentare alcuni emendamenti in sede di discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PROIA. Questo schema di provvedimento migliora, in sostanza, la legge del 1947 approvata dall'Assemblea Costituente. Tra i miglioramenti apportati, il più importante è quello relativo all'elargizione dei premi.

Devo tuttavia richiamare l'attenzione del Governo sul meccanismo stabilito per il pagamento di questi premi. Attualmente il primo semestre di un film riceve il premio dello Stato, attraverso i fondi della Società italiana autori ed editori, circa due anni dopo. Se si fa il calcolo, si vede che l'ultimo semestre del terzo anno riceve il premio stesso dopo sei anni, con grave disagio dei produttori. Oggi, la questione principale è di disporre di mezzi liquidi: chi si accinge a produrre un film non può attendere anni ed anni.

In questo schema di legge trovo qualche disposizione che va a beneficio degli esercenti: viene, cioè, concessa ad essi la facoltà di ritirare, sera per sera, il 20 per cento. Ora, a me pare, che anche per i produttori biso-

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

gnerebbe escogitare qualche analogo espediente. Mi risulta che in seno alla commissione consultiva questa materia è già stata discussa e si è trovato un sistema per venire incontro ai desideri dei produttori; tuttavia nell'articolo 12 non trovo nulla al riguardo. Pertanto mi permetterò di proporre un emendamento.

V'è, poi, da stabilire la ripartizione del beneficio previsto dalla legge per i cortometraggi e i film di attualità. Anche a tale proposito proporrò un emendamento, come pure per favorire l'ampliamento delle sale cinematografiche.

E prescritto il 70 per cento di ripresa sonora diretta. Ma non tutti gli stabilimenti sono attrezzati per questo. Il comitato tecnico dovrà tener presente tale condizione, altrimenti molti film saranno privati del beneficio di legge. Di più, la percentuale del 70 per cento in teatri di posa non è applicabile alla ripresa sonora di documentari e di film di attualità, che pertanto resterebbero esclusi dal beneficio della legge.

Osservo, infine, che la vecchia legge del maggio 1947 scade il 31 dicembre: la nuova dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio, altrimenti una parte della produzione non sarebbe coperta dalla legge.

GIANNINI GUGLIELMO. Nell'articolo 3 è previsto un comitato tecnico che deve stabilire la nazionalità del film. Io chiedo se possiamo essere certi che esso garantirà effettivamente la produzione nazionale. Non sorgono fenomeni di settarismo artistico, con conseguenze rovinose per il produttore? In questo articolo, secondo me, si nasconde la vita o la morte della industria cinematografica italiana.

Bisogna dare una qualche possibilità di appello a chi si rivolge a questo comitato tecnico.

CIMENTI. È noto che tutti gli Stati che hanno interesse ad attirare correnti turistiche producono cortometraggi a scopo propagandistico che vengono diffusi il più largamente possibile.

È pertanto evidente il grandissimo interesse che il Commissariato per il turismo annette a qualsiasi disposizione di legge riguardante la materia cinematografica, ed è del pari evidente la convenienza per l'industria turistica nazionale che negli organi, comunque preposti alla cinematografia, sia introdotta una rappresentanza del Commissariato per il turismo, o del suo organo tecnico, l'Ente nazionale industrie turistiche.

Propongo pertanto che della commissione consultiva per l'esame di problemi di carattere generale — prevista dall'articolo 2 — faccia parte un rappresentante del Commissariato per il turismo, non essendo sufficiente la disposizione di cui al terzultimo comma dell'articolo stesso, che rende solo facoltativo l'intervento alle sedute della Commissione, e per di più senza diritto di voto, di rappresentanti di altre amministrazioni.

Ancor più evidente è la necessità dell'inclusione di un rappresentante del Commissariato per il turismo in seno al comitato tecnico previsto dall'articolo 3. E poiché trattasi, appunto, di un comitato tecnico, il rappresentante del Commissariato dovrebbe essere designato dal suo organo tecnico, l'Ente nazionale industrie turistiche.

Del pari indispensabile è, poi, l'aggiunta ai componenti del Comitato per l'esame delle questioni concernenti la importazione ed esportazione dei film (avente sede presso il Ministero del commercio estero), di un rappresentante del Commissariato per il turismo. La ragione risiede nel fatto che la proiezione di notiziari o di cortometraggi a carattere turistico ha particolare interesse agli effetti della propaganda.

Mi sembra che anche nella relazione ministeriale si parli della importanza dello sviluppo della cinematografia nazionale, nei riflessi della vita economica e culturale del paese, in cui, ovviamente, rientra anche il turismo.

Per tali motivi, raccomando alla attenzione dei colleghi, e soprattutto dell'onorevole sottosegretario, l'accettazione degli emendamenti da me proposti.

MAZZALI. Io sono mosso da alcune preoccupazioni. Nella legge, così come è concepita e congegnata, a giudicare della qualità nazionale del film è chiamata una commissione tecnica largamente rappresentata da funzionari ministeriali e scarsamente rappresentata dagli interessati, cioè dai registi, dagli sceneggiatori, dai lavoratori del cinema. Vi è qui il pericolo che si commetta l'errore commesso dagli esportatori di agrumi, cioè che, mentre in un primo tempo si incoraggia una produzione selezionata, dietro a questa, che ha per effetto di creare il mercato per la produzione nazionale, venga fuori una produzione di carattere veramente secondario e inferiore. In altre parole, se veramente volessimo incoraggiare tutto ciò che è nazionale, mi sembrerebbe un errore se non incoraggiassimo soprattutto ciò che è nazionale soltanto in quanto serve alle esigenze di una produ-

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

zione veramente artistica, nella quale il genio, l'intelligenza degli italiani ha la possibilità di lasciare un segno delle sue capacità di espressione.

Perciò io chiederei, in linea generale, che la legge fosse modificata nel senso di incoraggiare e premiare tutto ciò che veramente abbia carattere artistico. Per ottenere ciò, si dovrebbe modificare la composizione della commissione tecnica di cui all'articolo 3, facendo sì che essa abbia una rappresentanza più larga di artisti, di registi, di sceneggiatori, insomma di lavoratori in genere che partecipano alla produzione dei film.

Inoltre, io non darei un premio cospicuo ai film di attualità. Voi sapete che essi godono già di un certo monopolio, per ragioni diverse. Questa attività è abbastanza redditizia, perciò non vedo il perché essa debba beneficiare di un premio che, a mio giudizio, francamente non merita tanto più che nella attualità è sempre raggiunta una espressione non artistica, ma di carattere pubblicitario nella maggior parte dei casi, poiché in essa si trovano manifestazioni pubblicitarie suggerite e sovvenzionate da singole ditte.

Queste, in linea generale, le mie osservazioni pregiudiziali alle quali potrei aggiungere, a mo' di conclusione, un invito. Io non ho avuto modo di studiare attentamente l'articolazione della legge. Essa, però, muove degli interessi enormi, per cui io penso che, dopo una prima deliberazione di carattere generale che valga a chiarire le idee e le posizioni di carattere artistico, tecnico e commerciale, sarebbe bene che decidessimo di sottoporre questa legge all'approvazione dell'Assemblea onde approfondire la discussione e giungere a delle conclusioni che siano veramente rispondenti alle esigenze del paese.

PRESIDENTE. Desidero rispondere subito a questa proposta di carattere pregiudiziale sollevata dall'onorevole Mazzali, facendo presente che, appunto per il carattere tecnico di questi due disegni di legge e per l'urgenza di approvarli, l'Assemblea ha deciso di delegarne l'esame ad una particolare Commissione.

Io non vedo, perciò, perché si debba tornare di nuovo in Assemblea e dichiarare una incompetenza da parte nostra, mentre l'Assemblea medesima ci ha investito di questo mandato particolare. Comunque, ove questo desiderio sia ritenuto una esigenza effettiva, il regolamento prevede il modo con cui questa proposta possa essere soddisfatta.

Ma io credo che, sia per una questione di economia dei nostri lavori e sia anche per

una questione — mi sia permesso dirlo — di prestigio della Commissione, non sia il caso di insistere su questa proposta.

DELLI CASTELLI, FILOMENA. Io credo che la commissione consultiva debba comprendere un maggior numero di rappresentanti della parte creativa della cinematografia, perché è da notare che chi decide — in linea di massima — sono i funzionari ministeriali e le persone interessate direttamente alla parte industriale e commerciale del film, mentre i rappresentanti della parte creativa, artistica e letteraria, hanno scarso peso in questa commissione.

Io credo cioè, d'accordo con l'onorevole Mazzali, che in questa commissione consultiva vi sia scarsa partecipazione artistica, di pensiero e di intelligenza.

CORBI. Questa legge è stata preceduta da quella del maggio del 1947 sull'ordinamento dell'industria cinematografica, dalla legge sul credito che abbiamo votato alcuni mesi fa e dalla legge sulla ricostituzione dell'Istituto « Luce ». Tutte queste leggi hanno provocato una discussione in cui è stata sempre affacciata la necessità che si formulasse una legge organica destinata a regolare tutta la materia. Ricordo che di questa esigenza si è fatto anche interprete l'onorevole sottosegretario, il quale ritenne necessario che a ciò si addivenisse. Abbiamo, poi, atteso circa un anno, prima che fosse presentata una legge, la quale, finalmente, regolasse questa materia nel migliore dei modi possibile e facesse fare un serio passo in avanti alla legislazione.

L'onorevole sottosegretario ha più volte assicurato che lo studio di questa legge era in uno stadio avanzato e che tutto ciò che non era stato possibile conseguire o regolare nelle precedenti leggi sarebbe stato regolato in occasione di questa legge. Tanto è vero che, allorché noi votammo la legge sul credito cinematografico, pur facendo presenti molte riserve, procedemmo in modo rapido perché pensavamo che il problema del credito — che rimaneva aperto e che è stato risollevato in convegni recentemente tenuti — sarebbe stato anch'esso regolato, corretto e migliorato.

Oggi, invece, ci troviamo di fronte a questa legge e io debbo con mia sorpresa rilevare che essa, in sostanza, è peggiore di quella del 1947: in essa non si è fatto alcun passo avanti, bensì indietro.

Intanto, nella legge del 1947, articolo 1 primo capoverso, si faceva questa premessa: « l'esercizio delle attività della produzione

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

di film è libero »; nel disegno di legge in esame questa affermazione scompare.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Oggi vi è la Costituzione.

CORBI. Io non credo che quella affermazione sia stata tolta senza ragione; cioè io non ne faccio un rimprovero perché, in sostanza, le disposizioni contenute nella legge dimostrano ampiamente che l'esercizio delle attività dell'industria cinematografica non è libero. Quindi, non si tratta di una dimenticanza, ma di una conseguenza logica di quel contenuto della legge che, nel corso della discussione, cercherò, modestamente, di dimostrare.

Inoltre, non sono chiari i compiti della commissione consultiva la quale, anziché essere investita di maggiori responsabilità e possibilità, viene umiliata. Io ricordo che nella discussione della legge del 1947 noi ci battemmo perché la composizione di questa commissione fosse migliorata, nel senso che essa rappresentasse più gli interessi della parte produttiva di questa industria e meno quelli della parte che rappresenta la burocrazia. Per tali motivi, mi associo ai rilievi dell'onorevole Delli Castelli.

È anche peggiorata la composizione del comitato tecnico, perché più burocratico e meno democratico di quello precedente.

Ma la cosa più grave che si nota in questa legge, precisamente all'articolo 4, è l'instaurazione della censura preventiva. Quando si richiede che un film, per essere riconosciuto nazionale, deve essere prima presentato alla Presidenza del Consiglio, alla quale bisogna anche sottoporre la sceneggiatura del film stesso, è evidente che si crea uno strumento per influire sulle caratteristiche del film. Ora, si dirà che ciò la Presidenza del Consiglio non richiederà per tutti i film, ma solo per quelli che vogliono servirsi di questa legge. Ma a questa osservazione potrei rispondere: quale sarà quel produttore che potrà permettersi il lusso di rinunciare alle provvidenze stabilite da questa legge? Se un pazzo di tal genere esistesse, egli rinuncierebbe ad un certo numero di milioni e rinuncierebbe, altresì, alla possibilità di programmare il film.

Non è necessario che io mi indugi oltre per richiamare la vostra attenzione sulla gravità di questo articolo 4. Io non comprendo perché si debba sottoporre alla Presidenza del Consiglio la sceneggiatura per giudicare se il film sia nazionale, o no. Per riconoscere tale qualità vi sono altri elementi: gli artisti, il capitale, i produttori, ecc.

Attraverso il disposto dell'articolo 4 noi vediamo i pericoli che possono derivare dall'applicazione di questa norma: vi sarà un funzionario che potrà sempre consigliare di cambiare un pezzo o di toglierlo addirittura, perché diversamente la Presidenza del Consiglio non darebbe il nulla osta. Voi conoscete le critiche mosse dalla stampa per quanto riguarda la censura sul teatro. Immaginatevi quando il produttore dovrà sottoporre la sceneggiatura di un film a questo organismo! Chi farà il film? Il regista? Il produttore? O non lo farà, piuttosto, il funzionario preposto a tale compito? È evidente che il film così prodotto farà piacere al funzionario o alla Commissione; ma ciò significa umiliare l'arte cinematografica ed ostacolare seriamente quei successi che essa sta conseguendo da tempo. Introducendo questo sistema, si vuole impedire alla nostra industria cinematografica di continuare a percorrere la strada che sino ad oggi ha percorso con onore.

Inoltre, la legge prevede una facilitazione per i film non-italiani, agli effetti dell'ammissione alle provvidenze che sono concesse ai film nazionali. Io sono convinto che il disposto dell'articolo 7, che riguarda la possibilità di riconoscere a film stranieri, in determinate condizioni previste da accordi internazionali, la dichiarazione di nazionalità italiana, apre il varco a tutte le porte. A mio avviso, l'espressione « in determinate condizioni previste da accordi internazionali » non dice nulla. L'accordo internazionale lo farà il Governo, e in questo articolo non si parla neppure della reciprocità. E questo è un altro articolo che desta preoccupazione, perché esso potrà far passare per nazionali tutti i film che verranno prodotti in qualsiasi parte del mondo, compromettendo così la vera produzione nazionale.

Di più, la programmazione obbligatoria resta quella che era prevista dalla legge del 1947. A prescindere dal numero dei giorni, che noi allora dimostrammo poteva essere elevato, resta il problema di garantire che la programmazione obbligatoria venga effettuata. L'onorevole sottosegretario sa che noi, in sede di interpellanza, movemmo delle critiche al fatto comprovato che, pur essendovi la possibilità, la programmazione non era avvenuta. Ci si disse che una delle ragioni per cui non si era potuto intervenire per colpire gli evasori era dovuta alla circostanza che giacevano presso la Presidenza del Consiglio oltre 4000 vertenze su questa materia, vertenze non facilmente esaminabili. E non credo che questi inconvenienti siano stati eliminati.

Vero è che si è costituito un particolare comitato, di cui fa parte anche un magistrato, ma questo comitato non potrà far meglio di quanto faceva prima la Presidenza del Consiglio. È vero anche che vi sono particolari facilitazioni per l'esercente — e questo è indubbiamente un aspetto buono — però non credo che ciò basti per far rispettare la disposizione che prevede la programmazione obbligatoria.

Altra questione grave è quella contemplata dall'articolo 19, che dice al primo comma: « L'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri ». Mentre il terzo comma dello stesso articolo prevede che: « Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche potrà essere iniziato, prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Ora, io comprendo e condivido la necessità di un controllo, anche a difesa e a tutela degli esercenti che già svolgono questa attività, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, però mi sembra che sarebbe opportuno stabilire delle norme alle quali dovrebbe attenersi anche lo stesso organo tutore, a somiglianza di quanto avviene per l'apertura di spacci di bevande alcoliche.

Si stabilisce che possano farsi lavori relativi alla costruzione, trasformazione e adattamento di locali da destinare a sale cinematografiche, senza specificare nulla, senza dire, ad esempio, se sia concesso o meno ad un cittadino o ad una associazione di proiettare, non a scopo commerciale, film educativi o ricreativi. Con questa disposizione, queste associazioni si troverebbero nell'impossibilità di proiettare quei documentari educativi che tanta importanza hanno nella cultura del popolo.

Voi direte che ciò non accadrà perché la Presidenza del Consiglio darà il benestare; però potrà anche darsi che la Presidenza del Consiglio non dia il nulla osta, ed in tal caso si rimette all'arbitrio di questo organo la possibilità di concedere, o non, l'autorizzazione per la programmazione del film.

Ecco perché l'industria cinematografica non è libera. L'articolo 19 deve essere emendato nella sua impostazione, se vogliamo favorire l'industria cinematografica e se vo-

gliamo sviluppare l'educazione artistica, attraverso il film.

Altra lacuna grave è rappresentata dall'assoluta dimenticanza delle cooperative. In Italia si sono costituite delle cooperative dirette da uomini che hanno passato tutta la loro vita nel cinema (ricordo quella costituita e diretta da De Sica). Queste cooperative hanno dato una buona prova e sarebbe logico aiutarle; senonché la legge le ignora e le condanna, non aiutandole, a scomparire.

In conclusione, noi non ci troviamo di fronte ad una legge che regoli tutta la materia in modo organico, ma ci troviamo di fronte a norme che peggiorano le disposizioni già esistenti, o che, per lo meno, non corrispondono alle nostre aspettative. Questa legge non facilita l'industria nazionale, perché apre troppi spiragli all'industria concorrente straniera, la quale, anzi, verrà a beneficiare di queste provvidenze, che noi col danaro del contribuente italiano dovremmo dare. Ed inoltre mi sembra che questa legge contenga il serio pericolo di asservire oltre misura la cinematografia alla burocrazia. La cinematografia non sarebbe più espressione di libera attività, ma di attività rigidamente controllata.

Noto, inoltre, che il film di attualità, che nella vecchia legge era aiutato e facilitato in misura inferiore al cortometraggio o al documentario, oggi è portato allo stesso livello del documentario.

Mentre il cortometraggio e il documentario hanno uno scopo educativo sempre positivo — quale che sia il loro valore artistico — il film di attualità ha soltanto fine propagandistico. Ponendoli entrambi sullo stesso piano, è inevitabile che venga sacrificato il documentario per il film di attualità, sicché documentari non se ne produrrebbero più in Italia, perché meno preferiti dalle sale cinematografiche.

Se vogliamo facilitare l'industria cinematografica, è necessario facilitare il documentario, anche perché a quella scuola si formano maestranze e registi, e non attraverso il film di attualità.

Ritengo, in definitiva, che questa legge presenti gravi deficienze, che vanno colmate e, pertanto, non posso che associarmi alla proposta del collega Mazzali di esaminare il provvedimento in Assemblea, anche perché, esaminando i dettagli, ci accorgiamo che si tratta di interessi assai cospicui.

Il Presidente ha già fatto presente la necessità di esaminare e di approvare con la massima sollecitudine questa legge, osser-

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

vando che la nostra Commissione, scelta con particolari criteri, è particolarmente competente. Noi potremmo anche esaminare il disegno di legge; ma non ritengo che provvedimenti di questa importanza possano essere elaborati fra quattro mura ed approvati in pochi giorni.

L'onorevole sottosegretario afferma che questi provvedimenti sono stati portati alla Camera soltanto oggi, perché ha voluto prima realizzare un certo accordo fra le parti interessate. Non sono molto convinto di questo accordo, né vedo la misura in cui sia stato realizzato.

Sta di fatto che due mesi fa il sindacato aveva sollecitato questo provvedimento ed ella, onorevole Andreotti, promise che entro 48 ore avrebbe rimesso copia del disegno di legge affinché il sindacato potesse esprimere il proprio parere su di esso; ma ciò non è avvenuto.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il sindacato conosce benissimo la legge.

CORBI. Sta di fatto che noi, deputati, sindacalisti e tecnici abbiamo dinanzi a noi pochi giorni per esaminare una legge, che comporta impegni di così grande importanza.

Credo che potremmo, intanto, approvare un semplice articolo di questo tenore: « Fino a che non verranno emanate altre norme, varranno tutte le disposizioni vigenti ».

Con la dovuta calma, poi, potremmo esaminare questo disegno di legge e, quando esso sarà approvato, la legge del 1947 cesserà di aver vigore.

PRESIDENTE. Penso che noi potremo intensificare il nostro lavoro, senza tuttavia sacrificare la esigenza di arrivare ad un provvedimento che risponda nel modo più umanamente perfetto alle finalità che il Governo e noi ci proponiamo di raggiungere.

Comunque, la proposta di rinvio dell'Assemblea può essere sollevata in qualunque momento.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non posso non ricordare, — e con una certa soddisfazione — che, quando nel mese di marzo si discusse l'interpellanza della quale faceva menzione l'onorevole Corbi; dinanzi ad una prospettiva, piuttosto rosea, che a nome del Governo io affacciai alla Camera, furono avanzate molte riserve e molti dubbi e chiare esposizioni in senso contrario, da parte dei colleghi che avevano presentato l'interpellanza. Si parlava, allora, di fine della cinematografia italiana e si diceva che i prov-

vedimenti annunciati erano dei palliativi, che non avrebbero potuto risanare l'ambiente; si pronunciò, insomma, una specie di discorso funebre.

Ricordate che, quando se ne parlò alla Camera, vi era stato, anche con una regia piuttosto interessante, un comizio in Piazza del Popolo, in cui si trovarono a fianco rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Non dispiacque il fatto che si presentassero concordi, datori di lavoro e lavoratori, nel caldeggiare determinate richieste; anzi, era un fatto piuttosto interessante ed unico, nel senso che spesso essi si trovano d'accordo, ma non si presentano ufficialmente insieme. Ciò dette modo di agitare dinanzi all'opinione pubblica il problema della nostra cinematografia.

Oggi, a distanza di alcuni mesi, dobbiamo riconoscere che le prospettive pessimistiche non avevano fondamento.

Rileviamo, invece, con una certa soddisfazione che, mentre l'Inghilterra, avendo fatto un programma di 80 film all'anno (pochi per l'industria inglese), ha dovuto annunciare di ridurli a 40 ed ha una crisi interna che non si sa dove sboccherà; mentre altre nazioni sono in crisi di produzione, l'Italia — mi fermo all'aspetto quantitativo — presenta queste cifre: contro 53 del 1947 e 54 del 1948, quest'anno sono stati presentati alla revisione ed approvati 60 film e sono in lavorazione 98 film, di cui 65 già in fase di montaggio. Questo ritmo di produzione è veramente il più alto, anche rispetto agli anni di maggiore produzione dell'ante-guerra e del primo periodo di guerra, quando, a seguito delle limitazioni poste alla importazione di film americani, fu accentuata la produzione di film italiani e tedeschi. Tutto questo ha un certo significato, perché l'industria cinematografica, che rappresenta un interesse estremo per un paese come il nostro che non ha troppe prospettive in altri campi, vede un ritmo progressivo nel proprio piazzamento.

Perché oggi non si può ancora presentare un vero e proprio testo unico? Perché alcuni dei punti che devono far parte del testo unico della cinematografia sono in elaborazione. Penso che a noi interessi più la sostanza dei provvedimenti da adottare che non sapere se questi provvedimenti siano elaborati in testo unico che, del resto, non rinunziamo a fare. Ma mentre nel settore del credito, coi progressi che si stanno facendo presso le banche e presso il comitato del credito, per gli investimenti in questo settore, noi possiamo veramente prevedere che si facciano ancora pa-

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

recchi passi avanti; non possiamo tuttavia avere elementi per cristallizzare ciò in una legge che, se fatta oggi, potrebbe far tornare il comitato del credito su certe posizioni difensive. E così per altri aspetti. Noi, ad esempio, non potremmo oggi cristallizzare in norme precise un'organica e completa disciplina della esportazione e importazione di film, quando tutto è ancora in discussione, con modalità diverse dall'uno all'altro paese, spesso con posizioni che cambiano anche lungo il corso di un'annata, o per avvenimenti importanti, come la svalutazione della sterlina, o per piccoli fatti, come la mancanza di progressi in determinate trattative commerciali.

Il disegno di legge in esame non credo rappresenti un passo indietro per la cinematografia. Siccome ho all'attivo una previsione, non fallita, del passato, chiedo una maggiore fiducia nei confronti di questo disegno di legge. Non è un progetto fatto da una sola persona che rappresenti uno degli interessi che gravitano intorno a questo problema, ma è il tentativo di creare le condizioni generali e di disciplinare gli interventi, necessari, dello Stato, senza, da un lato, che ciò interferisca nel campo da cui deve rimanere fuori e, dall'altro, senza rinunciare alle debite garanzie, che devono essere date quando si chiede allo Stato un aiuto di carattere finanziario.

Passo, ora, a rispondere ai quesiti posti dagli onorevoli deputati.

L'onorevole Proia ha proposto alcuni emendamenti molto importanti.

Effettivamente, i produttori si trovano a disagio per gli incassi molto ritardati: non tutti possono avere le spalle così solide da tenere accesi grossi debiti bancari. Quindi essi chiedono di poter incassare più sollecitamente. Sono d'accordo sull'emendamento (che fu anche approvato dalla commissione consultiva), con cui si concede l'acconto in base alla valutazione obiettiva della Società italiana autori ed editori. Non credo che l'emendamento, così come è stato formulato, sia in contrasto con la legge sulla contabilità generale dello Stato.

L'onorevole Giannini ha chiesto se il comitato tecnico offra garanzie. Questo problema si affaccia in tutte le commissioni: vi è chi dice che la prevalenza deve essere degli interessati, altri sostengono, invece, che deve essere degli esperti. Ma un esperto nel campo del cinema non è soltanto uno dei membri di una commissione consultiva, bensì mette la sua esperienza al servizio di qualche cosa di molto più produttivo.

Anche a questo riguardo, si è scelta una via intermedia. Il comitato tecnico è composto dai seguenti funzionari: uno dell'amministrazione finanziaria, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno della pubblica istruzione, un rappresentante dei produttori, un rappresentante dei noleggiatori e uno dell'esercizio (questi tre ultimi rappresentano i tre rami dei datori di lavoro); inoltre vi sono due rappresentanti dei lavoratori del cinema, un rappresentante dei giornalisti cinematografici, un esperto in materia artistica.

Il comitato ha due funzioni fondamentali. La prima è quella riguardante la discriminazione dei film agli effetti del premio. Nei riguardi del premio, vi è chi sostiene l'automatismo: cioè si dovrebbe fissare un'unica percentuale per tutti i film, che soltanto il pubblico dovrebbe giudicare. Certo, questo sistema sarebbe molto utile per l'amministrazione, perché eviterebbe sospetti nei suoi riguardi; ma rappresenterebbe una profonda ingiustizia. Infatti, noi verremmo a premiare dei film puramente commerciali, considerandoli alla stessa stregua di quelli che hanno un notevole livello artistico. Nella legge del 1947 si consideravano due categorie di premi: la prima, del 10 per cento, andava a tutti: era come un rimborso di una parte della tassa erariale. Poi si aveva il 16 per cento. Questa maggiorazione era conferita quando il comitato riconosceva i particolari meriti di un film.

Queste due categorie rimangono.

Esiste nella legge una novità importante: la possibilità di escludere dai premi. Fino ad oggi esisteva soltanto la possibilità di escludere dalla programmazione obbligatoria; ma il 10 per cento si dava sempre, per il solo fatto di avere immesso un film nazionale in un circuito nazionale. Questa sanzione dell'esclusione dalla programmazione obbligatoria era una sanzione di natura più che altro morale: perché se il film ha determinati requisiti commerciali troverà sempre degli esercenti che lo proietteranno. Il comitato tecnico ha però opportunamente (mentre cresceva notevolmente il numero dei film prodotti) tirato i freni di questa valutazione; ed ha escluso ben sette film dalla programmazione obbligatoria. Ciò ha rappresentato una specie di campanello d'allarme anche nei confronti dei produttori. Quando il comitato tecnico esclude (ed eventualmente lo fa sempre con grande senso di responsabilità e con il disinteresse che ad esso deriva dalla sua particolare composizione) dalla programmazione obbligatoria, viene meno anche il premio. È asso-

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

lutamente immorale, infatti, che si facciano dei film senza un minimo di requisiti artistici e tecnici.

L'altro ramo di attività del comitato tecnico riguarda la dichiarazione di nazionalità. Essa non avviene a giudizio indiscriminato del comitato, perché esistono precise norme nella legge che stabiliscono quando il film può essere considerato nazionale.

Riferendomi all'appunto mosso dall'onorevole Corbi, faccio notare che se un film prodotto in compartecipazione con elementi stranieri viene dichiarato nazionale, non è per favorire gli stranieri, ma per far sì che i film italiani abbiano un mercato più vasto. Il fondamento degli accordi conclusi è proprio quello della reciprocità, che era stata, appunto, invocata quando si discusse l'interpellanza in materia. Attraverso l'accordo concluso con la Francia, noi abbiamo dato un più largo respiro alla nostra cinematografia. Pertanto, prego l'onorevole Corbi di approfondire l'esame di questo articolo 7; e la sua obiettività (che certamente non gli manca) lo farà convinto che si tratta di una delle conquiste più importanti sancite in questa legge, e che risponde al voto unanime di tutte le categorie interessate. Non basta dare tutti i premi che si vogliono, esonerare da tutte le tasse i film nazionali; ma occorre anche conquistare i mercati esteri.

CORBI. Noi avevamo ragione di stare in guardia di fronte all'articolo 7. Comunque, non intendevo criticare il principio.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La garanzia risiede nel fatto che deve essere sentito il parere della commissione consultiva.

GIANNINI GUGLIELMO. Io avevo chiesto di prendere in considerazione la possibilità di un giudizio di appello. Io non voglio accusare i funzionari: ho parlato, del resto, di settarismo artistico involontario, limitandomi a chiedere che si permettesse un vero e proprio giudizio di appello, in modo da consentire, eventualmente, l'esportazione a un film già bocciato in Italia. Io non voglio difendere i film scadenti, bensì quelli che, giudicati indegni in un primo tempo, ci hanno fatto in seguito cambiare il giudizio. Un film che ha avuto la disgrazia di non essere compreso in Italia deve avere la possibilità di ritornarvi, dopo un eventuale trionfo all'estero.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vedremo poi come potrebbe essere concepito un giudizio di appello. Però, io penso che per l'esportazione dobbiamo essere molto severi: non dobbiamo

rischiare di perdere un mercato già conquistato con alcuni buoni film.

Il comitato offre già tutte le garanzie: se si vuol prevedere un organo di appello, la composizione di esso dovrebbe essere profondamente diversa. Non possiamo immettervi i soli funzionari o i soli rappresentanti del cinema in senso lato. Bisogna trovare una forma di fusione. Riconosco che il doppio giudizio potrebbe essere utile. Comunque, la pregherò, onorevole Giannini, di presentare una proposta concreta quando discuteremo dell'articolo relativo.

L'onorevole Cimenti propone che alla commissione partecipi un rappresentante del Commissariato per il turismo. Personalmente non sono favorevole. Sarebbe preferibile, allora, un funzionario del Ministero degli affari esteri. La proposta dell'onorevole Cimenti potrà, semmai, essere presa in considerazione in futuro.

L'onorevole Mazzali ha ripreso l'argomento già trattato in Assemblea in sede di interpellanza: la preoccupazione per la qualità dei film. Dico subito che un giudizio sulla qualità dei film è molto difficile. Possono aversi, sì, dei casi in cui vi è concordia nel giudicare pessima la qualità di un film; ma esiste anche tutta una gamma di giudizi, per cui alcuni possono giudicare un film di buona qualità, mentre altri possono giudicare lo stesso film di scarsa qualità, altri possono addirittura vedervi un alto valore artistico. In fondo, il modo migliore per avere dei buoni film è quello di far produrre un numero discreto di film, perché è nel numero che può aversi la selezione. Per ottenere ciò, vi sono dei mezzi obiettivi. Mi sono già riferito all'esclusione dei premi, che è un mezzo importante, pur se negativo. Esiste, poi, la categoria del 18 per cento, che rappresenta un incentivo a produrre film di miglior qualità.

Per quanto riguarda l'esportazione, noi dobbiamo far sì che non vengano esportati, ad esempio, dei film tipo « Tombolo », i quali non ci fanno certo onore.

L'onorevole Mazzali si è anche riferito al premio per i film di attualità, affermando che l'aumento è eccessivo. Su questo si potrà discutere. Inoltre, ha affermato che esiste un monopolio delle attualità da parte di società private. Devo rispondergli che questa attività può essere esercitata da chiunque. Del resto, dobbiamo tener presente che per far bene un giornale di attualità occorre avere una importante attrezzatura e corrispondenti in tutto il paese. Questo è un aspetto che va tenuto presente. Del resto, questo miglior trattamento

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

è stato difeso da una persona insospettata, e cioè dal rappresentante dei lavoratori in seno alla commissione consultiva. È uno dei pochi casi, nel campo cinematografico, dove esiste concordia perfetta. Vero è che, se non si stabilisse che per 180 giorni vanno programmate attualità, si avrebbe un impoverimento della documentaristica, che è molto importante. Io stesso mi farò carico di stabilire per legge 180 giorni e 180 giorni: sembrandomi, in tal modo, di circoscrivere l'attualità nel suo giusto ambito.

È stato chiesto di immettere nella commissione consultiva anche rappresentanti parlamentari. Ma devo far rilevare che a ciò osterebbe il principio della distinzione dei poteri, stabilito dalla Costituzione. Solo per questo motivo mi dichiaro contrario a tale proposta.

Si è, poi, detto che in questa commissione la parte produttivistica è poco rappresentata. Ho già detto che, se diamo la maggioranza ai registi, o ai produttori, o ai critici, indubbiamente sviamo la portata del problema. Comunque, un passo avanti è stato fatto rispetto alla legge del 1947, avendo inserito nella commissione consultiva anche un critico cinematografico.

L'onorevole Corbi sostiene che bisognerebbe affermare che la produzione dei film è libera. Questa mi sembra una strana affermazione: non ritengo, infatti, che gli esempi ricordati dall'onorevole Corbi siano tali da fare asserire che non esiste libertà, per il fatto che occorre notificare le costruzioni e gli ampliamenti delle sale o che, per concorrere a determinati premi, bisogna sottoporsi a certe condizioni che accertino l'esistenza dei requisiti richiesti.

I produttori avevano addirittura chiesto al Governo che fosse rimessa in vigore la censura, non volendosi esporre al rischio di non programmare un determinato film. In tal modo si darebbe un parere, che però non è vincolante: è sempre difficile darlo guardando soltanto la sceneggiatura.

L'onorevole Corbi ha anche detto che tutta la legge è un peggioramento. Non voglio polemizzare; tuttavia, circa la programmazione obbligatoria, assicuro l'onorevole Corbi che noi non abbiamo sbagliato. Se film italiani non si sono programmati, gli è perché non ve ne erano in numero sufficiente: vi sentireste di chiudere, in questo caso, le sale cinematografiche?

CORBI. È stato dimostrato che ciò non corrisponde a verità.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non è stato mai di-

mostrato! Non è mai avvenuto che un film, offerto in programmazione, non sia stato programmato. Del resto, i nostri uffici, mediante azione conciliativa (che spesso è la più utile) hanno sempre spianato la via della programmazione. Inoltre, bisogna tener presente che l'esercizio interessa 60 mila lavoratori del cinema in Italia. Quindi, non dobbiamo trascurare l'importanza sociale dell'esercizio.

Per quanto riguarda l'apertura di sale o l'ampliamento, l'apposita commissione ha sempre seguito questo principio: ha stabilito che si può concedere il permesso quando i posti delle sale sono, rispetto ai cittadini, in questo rapporto: un posto ogni quindici o venticinque. Comunque, la commissione consultiva stabilisce anno per anno i criteri in base ai quali deve concedere i permessi. Ciò servirà come elemento base ed eviterà il gioco delle raccomandazioni, o della fortuna.

Certo, in questo campo, occorre creare un freno, altrimenti si determinerebbe uno squilibrio, come sta avvenendo a Torino.

Bisogna, comunque, considerare che esiste una unità del mondo cinematografico: quando vien meno l'equilibrio economico dell'esercizio, anche la produzione subisce delle ripercussioni.

Per quanto riguarda i circoli, non mi sembra giusto si debbano costituire per essi delle posizioni di privilegio, come per le cooperative. Si tratta di cooperative *sui generis*, differenti dalle altre piccole cooperative.

Circa il ritardo con cui è stato presentato il disegno di legge, devo far notare che la relazione ha incontrato moltissime difficoltà, sia esterne, che in seno all'Amministrazione. Non è molto facile convincere gli organismi finanziari della bontà economica di un determinato provvedimento.

È vero che esistono interessi attorno a questo provvedimento (non potrebbe essere diversamente, dal momento che la produzione è libera); però non ci si deve preoccupare che attraverso questa legge si favorisca qualcuno. Con essa si favorisce l'interesse globale della produzione cinematografica, anche se tal fine si raggiunge attraverso la spinta individuale.

A me sembra che esistano tutte le premesse per approvare il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

ART. 1.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel settore cinematografico:

a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;

b) accerta la nazionalità dei film;

c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;

d) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo il miglioramento e lo sviluppo della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;

e) esercita la vigilanza sugli Enti, sulle attività e sulle manifestazioni cinematografiche, che abbiano carattere di interesse pubblico, o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;

f) esercita la vigilanza governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti;

g) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.

Metto anzitutto in votazione la premessa, e gli alinea a) e b) su cui non vi sono emendamenti.

(Sono approvati).

All'alinea c) l'onorevole Tozzi Condivi propone di sostituire le parole « promuove e cura » con l'altra « agevola ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(Non è approvato).

Metto in votazione il comma c) nel testo ministeriale.

(È approvato).

All'alinea d) l'onorevole Tozzi Condivi propone di sostituire alle parole « promuove e coordina », l'altra « agevola ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'alinea d) nel testo ministeriale.

(È approvato).

Pongo in votazione gli alinea e), f), g) nel testo ministeriale.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 2:

La Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, istituita presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri, è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

b) dal direttore generale dello spettacolo;

c) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

d) da un rappresentante dei produttori di film;

e) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

g) da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, uno per ciascuna delle seguenti categorie: produzione, noleggio, esercizio;

h) da un rappresentante dei giornalisti cinematografici.

I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), h) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Sottosegretario di Stato può delegare, di volta in volta, al direttore generale dello spettacolo le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni ed esperti per l'esame dei problemi interessanti i vari settori della cinematografia e delle industrie ausiliarie.

Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al IX della direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente.

MAZZALI. Propongo una modifica all'alinea h). Poiché vi sono diverse correnti critiche, se stabiliamo per la critica cinematografica un solo rappresentante, corriamo il rischio di prendere uno della sinistra o della destra (dal punto di vista artistico, non politico!). Proporrei pertanto di elevare a due questi rappresentanti.

GIANNINI GUGLIELMO. Ove fosse accettata una modificazione all'alinea h), chiederei la soppressione del paragrafo stesso, perché non ravviso nessuna convenienza che rappresentanti dei giornalisti cinematografici

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

facciano parte della commissione consultiva. Col preoccuparci anche della corrente di questi giornalisti cinematografici, mi pare che la commissione rischierebbe di finire in mano loro. Questi critici fanno già troppo danno all'industria e all'esercizio: cerchiamo, quindi, di metterli in condizione di nuocere meno, o addirittura di non nuocere.

CORBI. Propongo un emendamento che modificherebbe la proposta Mazzali, in questo senso:

« da due rappresentanti dei giornalisti cinematografici, eletti dal sindacato ».

PRESIDENTE. Credo opportuno avvertire che allo stesso articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi.

Dall'onorevole Tozzi Condivi: « aggiungere due membri del Parlamento con voto consultivo ».

Dall'onorevole Corbi: « aggiungere due rappresentanti del Parlamento e un rappresentante dei circoli del cinema ».

Dall'onorevole Cimenti: « aggiungere un rappresentante del Commissariato per il turismo ».

Infine, io proporrei di aggiungere un rappresentante dei dirigenti di aziende cinematografiche.

GIANNINI GUGLIELMO. Sull'emendamento da lei proposto mi permetto di dissentire: ella obbedisce al concetto lodevolissimo di valorizzare questo « terzo stato della produzione », i dirigenti di aziende; ma non vorrei entrasse questa coda serpentina nella legge per la cinematografia. Proporrei, quindi, che l'articolo rimanesse così com'è, poiché dà sufficienti garanzie.

PRESIDENTE. Sono il primo a riconoscere l'opportunità, in vista di queste molteplici proposte, di lasciare invariata la composizione della commissione.

CORBI. Io comprendo la preoccupazione affacciata dall'onorevole Giannini di appesantire il lavoro ampliando il numero dei componenti, per quanto riguarda il comitato tecnico. Ma questa preoccupazione non sussiste per la commissione consultiva che esamina i problemi generali interessanti la cinematografia, dove tutte le opinioni dovrebbero essere ascoltate. Io propongo vi siano rappresentanti del Parlamento, con voto consultivo, uno della Camera ed uno del Senato, e non mi pare che sia una inframmettenza illecita. Molti problemi potrebbero essere risolti con minori difficoltà.

Altra questione: si è proposta l'inclusione di un rappresentante dei circoli del cinema. I circoli del cinema sono qualche cosa che

veramente ci fa bene sperare. Sono vivai di critici, di artisti, di tecnici; perciò insisto anche su questo emendamento.

Per quanto riguarda i due critici; preferirei fossero due, anziché uno solo, proprio perché si tratta di problemi generali.

In complesso io non mi preoccuperei di appesantire una commissione di questo genere, che è, ripeto, una commissione consultiva.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Giannini se insiste sul suo emendamento pressivo dell'alinea h).

GIANNINI GUGLIELMO. Proporrei una transazione con i colleghi Corbi e Mazzali: accettare solo l'aggiunta di un rappresentante dei circoli cinematografici e lasciare il testo ministeriale.

CORBI. Io sarei d'accordo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Faccio osservare agli onorevoli colleghi che questo articolo è costato molta fatica per la sua redazione, perché vi furono numerose richieste di rappresentanza. Si delineò un certo contrasto per indurre i produttori e i noleggiatori a non fare opposizione all'inclusione dei giornalisti cinematografici, anche perché questi ultimi talvolta trattano con gli stranieri; questa inserzione fu, comunque, decisa dal Consiglio dei Ministri, avendo i produttori ed i noleggiatori votato contro questa rappresentanza, che a me pare, invece, importante.

Per quanto riguarda la rappresentanza dei circoli cinematografici, non credo che possa essere ammessa, poiché questi circoli non hanno una personalità giuridica. Ad esempio, vi posso dire che vi è stata anche una richiesta di rappresentanza da parte del centro cattolico cinematografico, il quale ha pure una parte notevole nella gestione di sale cinematografiche, soprattutto quando si pensi alle sale cinematografiche delle parrocchie. Anche a questa richiesta, però, è stata data risposta negativa.

Vorrei quindi pregare gli onorevoli colleghi di non insistere per altre rappresentanze, altrimenti saremmo costretti a riaprire tutta la discussione.

CORBI. Io non sono in contrasto con quanto ha dichiarato l'onorevole sottosegretario e con i criteri ispiratori di questo articolo.

Tuttavia, proporrei piuttosto la soppressione del quarto comma ed invece includerei gli altri rappresentanti di cui abbiamo parlato, in quanto, a mio parere, ciò non pregiu-

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

dica affatto la composizione della commissione.

PRESIDENTE. Pongo intanto in votazione la prima parte dell'articolo 2, fino all'alinea *g*) compreso, sulla quale non vi sono emendamenti.

(È approvato).

All'alinea *h*) gli onorevoli Corbi e Mazzali propongono di aumentare il numero dei giornalisti da uno a due. Gli onorevoli proponenti insistono su questo emendamento?

CORBI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Giannini insiste sul suo emendamento soppressivo dello stesso alinea?

GIANNINI GUGLIELMO. Ella mi mette in imbarazzo, signor presidente, poiché io non voglio escludere dalla commissione i giornalisti; ma non desidero nello stesso tempo che ve ne siano due. Propongo, quindi, che sia messo in votazione l'alinea *h*) nel testo ministeriale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Corbi-Mazzali all'alinea *h*) dell'articolo 2, tendente ad aumentare da uno a due il numero dei giornalisti cinematografici.

(Non è approvato).

Pongo, ora, in votazione l'alinea *h*) nel testo ministeriale.

(È approvato).

Vi è, poi, un ulteriore emendamento Tozzi Condivi, successivamente riproposto dall'onorevole Corbi, con il quale si propone di aggiungere: « due membri del Parlamento ».

Vi è da notare, però, che mentre l'emendamento Tozzi Condivi parla di due membri del Parlamento con voto consultivo, l'emendamento Corbi parla di due membri del Parlamento, senza nulla specificare.

CORBI. Accetto la formulazione dell'emendamento Tozzi Condivi.

ANDREOTTI. *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Io sono contrario a questo emendamento, per le ragioni che ho già esposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Tozzi Condivi-Corbi, non accettato dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Corbi, con il quale si propone di aggiungere: « da un rappresentante dei circoli del cinema ».

Neanche questo emendamento è accolto dal Governo.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cimenti, il quale propone di aggiungere: « una rappresentante del Commissariato per il turismo ». Faccio presente che neppure questo emendamento è stato accolto dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 2 nel testo ministeriale.

(È approvata).

Allora, l'intero articolo 2 è approvato esattamente nel testo originario.

Passiamo all'articolo 3:

« Il Comitato tecnico per la cinematografia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è composto:

a) dal direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) da un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al VI della Direzione generale dello spettacolo;

c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un rappresentante dei produttori di film;

f) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

h) da due tecnici rappresentanti dei lavoratori del cinema;

i) da un rappresentante dei giornalisti cinematografici;

l) da un esperto in materia artistica designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

I rappresentanti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, il Comitato è presieduto dal funzionario di cui alla lettera *b*).

Il Comitato tecnico decide a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al IX della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti del Comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri designati dalle Amministrazioni dello Stato e dalle organizzazioni sindacali durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente».

A questo articolo l'onorevole Corbi ha riproposto emendamenti analoghi a quelli sull'articolo 2.

Vi insiste?

CORBI, No, signor presidente.

PRESIDENTE. Rimangono, allora, gli emendamenti aggiuntivi dell'onorevole Tozzi Condivi e dell'onorevole Cimenti già respinti all'articolo 2.

GIANNINI GUGLIELMO. Mi pare che il sottosegretario di Stato abbia accettato di discutere la composizione di una commissione di appello, e cioè di fare un articolo 3-bis.

Prospetto il dubbio che, se noi approviamo l'articolo 3, precludiamo la possibilità di approvare l'emendamento da me proposto.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono senz'altro d'accordo di creare una commissione d'appello; ma questo articolo aggiuntivo andrebbe collocato dopo l'articolo 16.

PRESIDENTE. Preso atto delle dichiarazioni del Governo, pongo, intanto, in votazione l'articolo 3 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Tozzi Condivi, riguardante l'aggiunta dei due membri del Parlamento, a cui il Governo è contrario.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento dell'onorevole Cimenti relativo all'aggiunta del rappresentante del Commissariato per il turismo.

(Non è approvato).

L'articolo 3 risulta, quindi, approvato esattamente nel testo ministeriale.

L'onorevole Giannini ha elaborato questo articolo aggiuntivo da collocarsi dopo l'articolo 3:

« Contro le decisioni del comitato tecnico per la cinematografia è ammesso ricorso ad una commissione di secondo grado presieduta dal sottosegretario di Stato per la Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri e composta da un delegato dei produttori, dei noleggiatori, degli esercenti, e con l'assistenza di un delegato del sindacato autori cinematografici e del sindacato registi ».

Questo articolo aggiuntivo assorbirebbe anche la proposta Consiglio, il quale propone il seguente emendamento all'articolo 16:

« Contro le esclusioni dalla programmazione obbligatoria è ammesso ricorso ad una commissione di appello, presieduta dal sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio e composta:

- a) del dirigente dell'Associazione produttori;
- b) del dirigente dell'Associazione dei noleggiatori;
- c) dal dirigente della Società degli autori;
- d) da un critico di chiara fama ».

CONSIGLIO. Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che questo organo di secondo grado deve essere non solo composto da un numero più ristretto di membri, ma anche di membri di qualità superiore. Ora se noi li definiamo « delegati », finisce per diventare un doppione, anche se più ristretto.

GIANNINI GUGLIELMO. La presenza del sottosegretario deve bastare a dare autorità alla commissione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dobbiamo tener conto del fatto che non possiamo indicare « il sindacato » fino a che esso non avrà riconoscimento giuridico. Siccome vi possono essere più sindacati, anche per i datori di lavoro, dobbiamo usare la formula « rappresentante dei datori di lavoro », « dei noleggiatori », ecc. Naturalmente, essendo la commissione di specchio prestigio, il presidente dell'Associazione si prenderà cura della designazione: è un problema di sensibilità, di costume. Non potremmo fare diversamente, proprio per la ragione che non esiste oggi il riconoscimento giuridico dei sindacati.

CONSIGLIO. Mi rendo conto di tale difficoltà, e quindi ritiro il mio emendamento.

MAZZALI. Un giudizio di secondo grado è evidentemente superiore a quello di primo grado. Invece qui ci si rimette a tre categorie di interessati: produttori, noleggiatori ed esercenti.

GIANNINI GUGLIELMO. Il giudizio della commissione di secondo grado è richiesto allo scopo di sanare eventuali errori del comitato tecnico. La presenza delle rappresen-

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

tanze artistiche, a titolo consultivo, nella commissione serve semplicemente ad indicare agli interessati quali possano essere le ragioni della proibizione di un film. Ma il giudizio di secondo grado, secondo me, non può essere dato che dagli interessati, appunto perché interessati. Del resto, produttori, noleggiatori ed esercenti sono sempre in contrasto e appunto dal loro contrasto scaturisce una garanzia elementare (seppur relativa) di un giudizio equanime.

Se ammettiamo in questa commissione di secondo grado una folla di gente, finiamo col trasformare il comitato tecnico in un comitato più grande e con l'avere, quindi, lo stesso risultato.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario, per venire incontro all'esigenza del numero dispari (cinque) e alla esigenza della presenza di persone qualificate che possano portare un contributo effettivo, proporrebbe di modificare come segue l'articolo proposto dall'onorevole Giannini:

« Contro le decisioni del comitato tecnico per la cinematografia è ammesso ricorso ad una commissione di secondo grado, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e composta da un rappresentante dei produttori, da un rappresentante dei noleggiatori, da un rappresentante degli esercenti e da un rappresentante dei giornalisti cinematografici, designati con la procedura di cui all'articolo 2 ».

SEMERARO GABRIELE. Gradirei che la legge prevedesse una specie di automatismo della obbligatorietà, nel senso che se un film dalla prima commissione non viene incluso tra quelli di obbligatoria programmazione, se il produttore riesce a dimostrare che entro tre mesi ha avuto un incasso lordo pari ad un quarto della spesa, dovrebbe senz'altro divenire obbligatoria la sua programmazione, senza ricorrere alla commissione d'appello.

CARPANO MAGLIOLI. Indubbiamente la formula proposta dall'onorevole sottosegretario è assai migliore di quella dell'onorevole Giannini. Mi permetto però di far osservare che, in genere, il criterio col quale si scelgono i giudici tende all'individuazione di persone competenti sì, ma disinteressate. Dobbiamo evitare che il giudizio di secondo grado diventi una specie di arbitrato, in cui il vero giudice rimanga il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Bisognerebbe cercare di formare il collegio di secondo grado scartando, magari, gli

interessati e ricorrendo a tecnici che diano le maggiori garanzie nell'amministrazione del pubblico denaro.

CORBI. Anzitutto, sono contrario alla proposta fatta testé dal collega Semeraro. Non metto in dubbio che film cattivi possano raggiungere incassi superiori a quelli di film buoni. Ma, accogliendo tale proposta, verremmo a snaturare lo spirito del disegno di legge, che è di migliorare la produzione.

Per quanto riguarda la composizione, io temo che se noi formiamo la commissione di secondo grado nel modo ora proposto dall'onorevole sottosegretario, rischiamo di far passare in seconda istanza tutti i film, perché tra produttori e noleggiatori facilissimo sarà raggiungere un accordo, e abbastanza facile sarà raggiungerlo tra noleggiatori ed esercenti. E poiché queste sono veramente le parti in causa, mi pare che non possano essere i giudici più equanimi.

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Posta la necessità di prevedere una istanza di appello in secondo grado, il problema è questo: o creiamo una commissione sulla fisionomia della prima, o dobbiamo cercare una forma completamente diversa.

Tra l'altro, io sarei del parere che un rappresentante potrebbe essere nominato dall'Accademia dei Lincei, oppure dalla Società italiana autori ed editori.

GIANNINI GUGLIELMO. Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Carpano Maglioli, e prendo le sue argomentazioni a difesa della mia tesi.

Non bisogna dimenticare, poi, che vanno compresi in questa commissione i rappresentanti che sono stati già compresi nel primo comitato tecnico; ora, in questo comitato sono rappresentate le categorie, che evidentemente poi dovrebbero far parte di questa commissione di secondo grado, mentre, invece, io desidero che siano escluse, dato che tutte le discussioni che traggono origine da un settarismo artistico si sono già, in certo qual modo, svolte in seno al comitato tecnico.

Ora, è bene che nella commissione di secondo grado i vari interessati difendano posizioni contrapposte, in modo che si possa avere un equo arbitrato, sia nei riguardi dei produttori e degli esercenti, che dei noleggiatori.

CARPANO MAGLIOLI. Bisogna, però, che questi componenti la commissione si spoglino, in certo modo, della loro personalità, e giudichino secondo giustizia.

PRESIDENTE. Accolta da tutte le parti è, dunque, la tesi che debba esservi una com-

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

missione di secondo grado, per la quale si prospettano due soluzioni: una è quella dell'onorevole Giannini, il quale propone un articolo 3-bis — emendato in parte dall'onorevole sottosegretario — che porta ad una composizione della commissione secondo i criteri enunciati. L'altra soluzione è quella proposta dall'onorevole Carpano Maglioli, cioè di sottrarre questo organo di appello alle eventuali influenze di elementi rappresentanti di categorie.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In definitiva, proporrei la seguente formulazione:

« Contro le decisioni del comitato tecnico per la cinematografia è ammesso ricorso ad una commissione di secondo grado presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e composto da un esperto designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, da un esperto designato dalla Società autori ed editori, nonché, ecc... ».

GIANNINI GUGLIELMO. Io non condivido l'opportunità di includere un rappresentante designato dalla pubblica istruzione: potrebbe accadere che il Ministero mandi un maestro elementare! Io sono del parere che occorrono i tre rappresentanti della produzione, del noleggio e dell'esercizio.

PRESIDENTE. È chiaro che il Ministero della pubblica istruzione non potrà che designare una persona che si intenda della materia cinematografica. Vi sono, poi, altri esperti, come ad esempio il rappresentante della Società autori ed editori, e quindi noi abbiamo la garanzia che la commissione è composta di rappresentanti che sono certamente in grado di adempiere al loro compito.

PROIA. Fermo restando il concetto che bisogna creare questa speciale commissione di secondo grado, io sarei del parere di andar cauti su ciò che dovremo fare, e quindi pregherei l'onorevole presidente di proseguire nell'esame degli articoli successivi, onde poter procedere con calma alla formulazione di questo articolo 3-bis.

GIANNINI GUGLIELMO. A me non pare che vi sia contrasto. La proposta dell'onorevole Carpano Maglioli mi trova consenziente; non dimentichiamoci che in certe occasioni gli intellettuali sono d'impaccio. Io non capisco perché da questo organo di appello debbano essere esclusi precisamente gli industriali, i noleggiatori e gli esercenti dei cinematografi. Facciamo, allora, decidere la questione da un magistrato ordinario!

Qui, non si tratta di decidere su di un crimine, si tratta di giudicare un lavoro! Noi abbiamo avuto innumerevoli esempi di opere d'arte non riconosciute, per settarismo od ignoranza.

Non immettiamo degli incompetenti nella commissione, bensì gli interessati per i quali il giudizio deve valere! Mettendo i rappresentanti della produzione, del noleggio e degli esercenti cinematografici, noi abbiamo tre elementi felicemente in contrasto fra loro, ed è appunto da questo contrasto che nasce la prosperità del cinema in tutto il mondo!

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Si potrebbero, allora, lasciare il rappresentante della pubblica istruzione e il rappresentante del giornalismo cinematografico.

PRESIDENTE. Dò lettura di una formula concordata tra gli onorevoli componenti la nostra Commissione:

« Contro le decisioni del comitato tecnico per la cinematografia è ammesso ricorso ad una commissione di secondo grado presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e composta da sei esperti designati rispettivamente dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, dalla Società italiana autori ed editori, dai produttori di film, dai noleggiatori, dagli esercenti, e dai giornalisti cinematografici, con la procedura di cui all'articolo precedente ».

Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione questo articolo aggiuntivo, nel testo concordato.

(È approvato).

Passiamo, ora all'articolo 4 del testo ministeriale:

« Le imprese produttrici nazionali, che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono preventivamente denunciare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inizio di lavorazione del film a lungo o corto metraggio e presentare, nel contempo, la sceneggiatura del film, il piano di finanziamento ed il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni, nonché ogni altro elemento necessario per l'accertamento della nazionalità del film ai sensi dei successivi articoli 6 e 7.

Per i film di attualità la denuncia può essere presentata anche dopo l'inizio della lavorazione ».

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

CORBI. Io propongo a questo articolo la soppressione delle parole: « la sceneggiatura del film ».

GIANNINI GUGLIELMO. Mi oppongo alla proposta dell'onorevole Corbi, perché con questo mezzo ci si può garantire della buona riuscita e del buon fine del lavoro. Infatti, questo si può ottenere appunto dall'accettazione della sceneggiatura del film. La sceneggiatura costituisce una garanzia, onorevole Corbi, anche se su questa si dovranno avere lunghe discussioni. Per me, questo giudizio è meglio darlo sulla carta anziché sulla celuloide, la quale costa milioni. Quando un film è stato fatto, è difficile dire ad un produttore: « sai, la scena che tu hai fatta e che ti è costata 5 o 6 milioni, non va ». Invece, con la sceneggiatura preventivamente approvata, si può ovviare a questo inconveniente.

CONSIGLIO. A me pare che la dizione di questo articolo non sia sufficientemente chiara, soprattutto dopo la parola « nonché », dove si indicano gli elementi necessari per l'accertamento della nazionalità del film.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Questa elencazione dei documenti per accertare la nazionalità è sembrata opportuna. Per quanto riguarda la dizione « sceneggiatura del film », si potrebbe sostituire con la parola: « soggetto ».

CONSIGLIO. Le considerazioni fatte dall'onorevole Giannini hanno una particolare importanza non solo in riferimento a quelli che sono gli interessi dei lavoratori, ma anche per coloro che rischiano il capitale per produrre film, i quali, invece, dovrebbero essere incoraggiati, se pur sottoposti ad una sorveglianza tecnica da parte del Governo. Perciò, io proporrei di escludere la presentazione di documenti a questo fine, anche perché si tratta di un primo giudizio non vincolante.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Qui, ci troviamo in un campo diverso, in quanto esiste nelle disposizioni la possibilità per i produttori di avere, se lo desiderano, un parere preventivo della commissione di censura. Infatti, un certo numero di produttori, prima di imbarcarsi verso l'iniziativa cinematografica, domandano il parere alla commissione di censura. Se noi rendessimo obbligatorio quel parere, si verrebbe ad avere un giudizio preventivo di censura, il che sarebbe in contrasto, a mio giudizio, con i criteri cui si ispira la regolamentazione della cinematografia.

CORBI. Le preoccupazioni dell'onorevole Giannini non risolvono il problema, in quanto egli vorrebbe garantirsi con un visto preventivo della sceneggiatura; io, invece, sono del parere che la sceneggiatura di per sé non è sufficiente per dare un giudizio definitivo. Può darsi benissimo che la sceneggiatura venga accettata, senza che vi sia alcuna garanzia per il produttore.

Io, poi, sarei favorevole alla soppressione delle parole da « l'inizio di lavorazione », fino a « nonché ». Perché vogliamo che si presentino alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli elementi necessari all'accertamento della nazionalità? Perché i film nazionali possano godere di certe provvidenze. Ora, quando i film hanno mostrato di corrispondere alle norme, non vi deve essere altro criterio di giudizio, altrimenti ci rimetteremmo alla discrezionalità. Tutta questa parte è superflua, perché la condizione per l'ammissione di questi film è già contenuta negli articoli già 5 e 6.

GIANNINI GUGLIELMO. Certo è che bisogna usare molto criterio, perché qui si tratta di denari dello Stato da dare ad industriali onesti, ma che si corre il rischio di dare anche ad avventurieri del cinema.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. A questa norma, del resto, sono favorevoli tutti i produttori seri, appunto contro gli avventurieri.

L'unica proposta che si può approvare è la sostituzione di « sceneggiatura » con « soggetto », che credo possa essere approvata da tutti.

PRESIDENTE. Abbiamo qui due proposte: una, quella accolta dal sottosegretario, relativa al mantenimento dell'articolo come è formulato nel testo, salvo la sostituzione della parola « soggetto » a « sceneggiatura »; l'altra, dell'onorevole Corbi, che vorrebbe sopprimere le parole « l'inizio... nonché ».

PROIA. Mi associo alla proposta dell'onorevole sottosegretario.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Modificando l'articolo come proposto dall'onorevole Corbi, la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrebbe, poi, emanare una circolare interpretativa.

CORBI. Allora, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo di questo articolo con la modifica proposta dal sottosegretario Andreotti, di cui ho fatto testé menzione.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Pongo in votazione l'articolo 5 sul quale non vi sono emendamenti:

« Le imprese produttrici straniere, per poter realizzare in Italia film o scene di film, debbono presentare preventivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire inoltre ogni elemento che sarà richiesto ».

(È approvato).

ART. 6.

« È considerato nazionale, agli effetti della presente legge, il film prodotto in versione originale italiana o in più versioni, delle quali una italiana, che sia stato girato prevalentemente in Italia, da imprese appartenenti a cittadini italiani, e se trattasi di società, quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività; sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia di autore italiano o sia stato ridotto e adattato per la lavorazione in Italia da autore o autori italiani;

b) che gli elementi tecnico-artistici (regista, aiuto regista, scenografo, musicista, direttore di produzione e fonico) e gli attori principali siano in maggioranza italiani;

c) che il restante personale tecnico ed esecutivo e dei ruoli artistici minori impiegati nel film, sia almeno per tre quarti italiano;

d) che le maestranze siano interamente italiane per la parte girata in Italia.

Il cortometraggio è considerato nazionale se girato integralmente in Italia da imprese italiane con personale tecnico ed artistico in prevalenza italiano.

Il cortometraggio a carattere documentario avente eccezionale valore scientifico e culturale, se per ragioni inerenti all'oggetto trattato sia stato girato prevalentemente all'estero, può essere considerato nazionale, purché sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge.

È considerato nazionale il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui almeno 150 girati in Italia da tecnici italiani. Non può tuttavia essere considerata nazionale l'edizione italiana di giornali di attualità prodotti all'estero, da case cinematografiche estere, anche se contenga avvenimenti girati in Italia nella proporzione prevista per i film nazionali di attualità, che porti la stessa

marca di produzione di case cinematografiche estere o contrassegno similare.

In via eccezionale, può essere riconosciuto nazionale il film di attualità prodotto da ditta italiana, ripreso con personale tecnico italiano in tutto o in parte all'estero, ove l'avvenimento rivesta particolare interesse nazionale.

La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri previo accertamento dei requisiti sopradescritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione ».

GIANNINI GUGLIELMO. Proporrei di sopprimere alla fine del penultimo comma la parola « nazionale », perché può trattarsi ugualmente di un documentario nazionale, anche se si riferisce ad avvenimenti esteri.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Finora la deroga è stata concessa in due casi: per il documentario girato da Tucci al Tibet — spedizione italiana di interesse nazionale — e per il Giro di Francia.

CORBI. Propongo di modificare la dizione in questi termini: « rivista particolare, indiscusso interesse nazionale », perché io non vorrei che attraverso questa formulazione si aprissero le porte ad una propaganda politica di partito, come potrebbe essere la magnificazione di avvenimenti di carattere militare stranieri, nel quadro dell'alleanza atlantica.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ciò è smentito dalla esperienza del passato. Tutto considerato, mi dichiaro contrario all'emendamento Corbi.

CORBI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 6 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« La dichiarazione di nazionalità italiana può essere rilasciata ai film girati, in prevalenza o totalmente, all'estero, in determinate condizioni previste da accordi internazionali.

Qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, può rilasciare la dichiarazione di nazionalità italiana ai film prodotti in Italia da imprese italiane in regime di compartecipazione artistica, tecnica e finanziaria con imprese estere.

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Per i film di cui al presente articolo la dichiarazione di nazionalità deve essere rilasciata prima dell'inizio della lavorazione »

CORBI. Bisognerebbe precisare che cosa si vuol dire con le parole: « in determinate condizioni previste da accordi internazionali ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Propongo di dire: « accordi internazionali di reciprocità ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'articolo nel testo ministeriale con l'aggiunta delle parole: « di reciprocità », alla fine del primo comma.

(È approvato).

La seduta è sospesa e rinviata a questa sera per il proseguimento dell'esame del disegno di legge.

(La seduta, sospesa alle 13,29, è ripresa alle 21,30).

PRESIDENTE. Questa mattina abbiamo approvato l'articolo 7 del testo ministeriale. Passiamo all'articolo 8:

« Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale, a lungo e a cortometraggio, deve essere girato con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per ripresa in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica, e non deve contenere in nessun caso materiale scenico di repertorio. Qualora sia richiesto l'impiego del suddetto materiale per esigenze tecniche e artistiche, tale impiego non potrà comunque superare l'otto per cento della lunghezza complessiva del film.

« La stampa delle copie positive del film nazionale deve essere effettuata in Italia da stabilimenti italiani di sviluppo e stampa, a meno che si tratti di speciali sistemi per i quali manchi la necessaria attrezzatura in Italia ».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti dall'onorevole Proia, del seguente tenore:

« Al primo comma, dopo la parola: cortometraggio, aggiungere: non a carattere documentario o di attualità »;

« Tra il primo e il secondo comma, inserire il seguente:

« La Presidenza del Consiglio, in casi di particolari esigenze artistiche dei film prodotti o di completa impossibilità tecnica, po-

trà concedere deroghe alla precedente disposizione, sentito il parere del Comitato tecnico, per consentire in casi eccezionali deroghe alla osservanza delle norme di cui al primo comma ».

GIANNINI GUGLIELMO. In questo articolo si parla di un 70 per cento di ripresa sonora in teatri di posa, muniti di adeguate attrezzature tecniche. Ora, vorrei spiegare ai colleghi la ragione per cui si è arrivati a questo 70 per cento. In sostanza, si tratta di dare lavoro ai nostri fonici che hanno fatto una magnifica esperienza nel doppiaggio. In pratica, si è constatato che la ripresa diretta della voce nel film è quella che rende di meno, ed è, per di più, antieconomica e antiartistica. Il doppiaggio vale molto di più, però si dovrebbe fare la cosiddetta « colonna-guida ». A questo punto, devo fare una domanda all'onorevole sottosegretario: questo 70 per cento è autorizzato come semplice lavoro da fare in teatro, che debba servire come colonna-guida, oppure questo 70 per cento deve servire come colonna definitiva? Perché, se deve servire come colonna-guida, avremmo molto lavoro per i nostri tecnici ed operai e, nello stesso tempo, avremmo una magnifica preparazione per il futuro doppiaggio.

Pertanto, se questo 70 per cento è fatto allo scopo di utilizzare la colonna-guida, lo lascerei; ma se si pretende che sia definitivo, mi permetto di fare osservare che noi spendiamo per i film almeno l'importo dell'intero doppiaggio da fare dopo, perché è matematicamente impossibile che nei teatri italiani, attrezzati come sono, si possa fare una ripresa sonora così come è fatta adesso.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se troviamo una dizione più chiara, non ho difficoltà ad accettarla; ma è fuori di dubbio che l'attuale formulazione vuol dire proprio ciò che dice l'onorevole Giannini.

CONSIGLIO. Basterebbe precisare: « con la ripresa diretta o con la colonna-guida ».

GIANNINI GUGLIELMO. In un documento legislativo non si può dire ciò; la colonna-guida è un trucco a cui tutti ricorrono.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Penso che, se lasciamo la formula così com'è, non pregiudichiamo nulla. Nonostante parecchi sforzi, non si è trovata una formulazione migliore; si vuole, evidentemente, alludere alla colonna-guida, e, d'altra parte, impedire, in quanto possibile, il cinematografo di avventura, senza mezzi.

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

GIANNINI GUGLIELMO. Tuttavia, proporrei di aggiungere la dizione che suggerisce l'onorevole Consiglio, « colonna-guida ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Una specificazione del genere potrà esser fatta in sede di regolamento; qui non sarebbe il caso.

GIANNINI GUGLIELMO. Domani potrebbe essere presentato al Comitato tecnico un film girato in ragione del 70 per cento in teatro, ma che ha avuto necessità di essere completamente doppiato. Come si comporterà il comitato tecnico? Ecco la ragione per la quale penso sia bene esprimere questo concetto della colonna-guida.

PROIA. Io vorrei, dall'onorevole sottosegretario, un chiarimento sul significato delle parole: « ...con la ripresa sonora diretta... ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. V'è stata una discussione lunghissima a questo riguardo, ma alla fine tutti si sono trovati d'accordo, compresi i produttori. È vero che vi può essere un film girato in maggioranza sui tetti o, addirittura, in una cantina; ma un ritorno alla normalità non potrà che riportare la lavorazione nei teatri di posa. Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole Proia, temo che, se apriamo la valvola alle deroghe anche per motivi artistici, scivoliamo su un piano pericoloso.

Per quanto si riferisce alla colonna-guida, una specificazione del genere potrà essere indicata nel regolamento.

GIANNINI GUGLIELMO. Il nostro timore, onorevole sottosegretario, è quello di garantirci anche nella eventualità, auspicabile e tutt'altro che improbabile, che ella debba lasciare questo settore di lavoro per assumere più importanti incarichi.

D'altra parte, se non si accettasse tale emendamento, l'articolo nella sua stesura attuale sarebbe di una rigidità, che non può assolutamente essere accettata dai produttori di film. Io, per esempio, non ho affatto simpatia per i teatri di posa, soprattutto dal punto di vista artistico. La cinematografia moderna ha a sua disposizione sistemi di illuminazione tali, che permettono di girare ovunque, evidentemente con una spesa molto inferiore.

Perciò io richiamo l'attenzione del sottosegretario su queste considerazioni: la legge, finché egli rimane sottosegretario alla presidenza, può andare bene, dal momento che egli garantisce che l'applicherà *cum grano salis*, ma egli dovrebbe garantirci di... rinunciare a qualsiasi eventuale promozione a mi-

nistro per rimanere a tutelare la cinematografia italiana.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ma il comitato tecnico è composto di parecchie persone e non da me solo, onorevole Giannini.

CORBI. L'unica cosa che in questa legge occorre difendere, a mio parere, è proprio questo articolo 8 perché esso contiene l'unica concessione che si fa ai lavoratori del cinema e, in fondo, addossa un peso più che trascurabile ai produttori. Non è affatto male che i produttori debbano spendere qualche milione per attrezzarsi e per migliorare anche qualitativamente la loro produzione: se ne gioverà, in definitiva, la cinematografia italiana e se ne gioveranno i lavoratori del cinema, ai quali questa legge provvede soltanto attraverso questo articolo. Mutilare questo articolo 8 in qualsiasi parte significherebbe, praticamente, rinunciare a ciò che di socialmente buono la legge contiene.

GIANNINI GUGLIELMO. Io vorrei dare qualche informazione all'onorevole Corbi per togliergli le giuste preoccupazioni che ha manifestato, e che, in fondo, sono anche nostre: per questo noi abbiamo accettato che almeno il 70 per cento dei film aspiranti alle provvidenze governative debba essere girato in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica. Noi aspiriamo a far sì che la legge lasci una scappatoia agli industriali che, non essendo riusciti ad effettuare una ripresa soddisfacente, intendano rifare il proprio lavoro, senza peraltro dover necessariamente rinunciare alle sovvenzioni governative. Tanto più, onorevole Corbi, che i teatri di posa solitamente non si prestano molto ad una buona sonorizzazione del film.

Ella comprende, quindi, che con questa procedura gli operai sono avvantaggiati per due vie diverse: perché lavorano in sede di ripresa almeno il 70 per cento del film, e perché lavorano alla successiva sincronizzazione.

Ciò premesso, il problema si ridurrebbe a trovare un punto ove inserire le parole « colonna-guida » che potrebbero garantire tanto gli uni che gli altri.

CORBI. Lasciamo, allora, ogni valutazione al comitato tecnico.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Accetterei l'emendamento Proia, se si togliessero il riferimento alle esigenze artistiche, nonché l'ultima parte: « per consentire, ecc.... ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8 con l'interpolazione

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

dell'emendamento Proia « non a carattere documentario o di attualità », dopo la parola « corto metraggio ».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Proia, con le modificazioni suggerite dal Governo:

« La Presidenza del Consiglio, in casi di comprovate impossibilità tecniche potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente, sentito il parere del comitato tecnico ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma del testo ministeriale, che diventa ultimo:

« La stampa delle copie positive del film nazionale deve essere effettuata in Italia da stabilimenti italiani di sviluppo e stampa, a meno che si tratti di speciali sistemi per i quali manchi la necessaria attrezzatura in Italia ».

(È approvato).

A questo ultimo comma, l'onorevole Bernieri propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« in base ad accertamenti del Comitato tecnico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9 del testo ministeriale:

« Il film nazionale a lungo e a cortometraggio escluso dalla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 16 della presente legge, è parimenti escluso dalle provvidenze stabilite negli articoli 12, 13, 14, 15 ».

GIANNINI GUGLIELMO. Vorrei sapere che cosa farà il produttore dei film di cui si parla in questo articolo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Può, ove trovi chi gli mette in circolazione il film, metterlo in circolazione, però non avrà diritto né alla programmazione obbligatoria né ai premi stabiliti dalla legge.

GIANNINI GUGLIELMO. Allora si deve suicidare!

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Faccio notare che nella seduta di stamane, proprio su proposta dell'onorevole Giannini, è stato ammesso

quel giudizio — diciamo così — di appello contro la esclusione, che rappresenta una garanzia assoluta. Naturalmente, se una persona vuole assolutamente fare un film che non ha nulla di artistico, non v'è ragione che lo Stato gli debba dare il contributo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Le provvidenze previste nella presente legge non spettano ai film che, in tutto o in parte, abbiano finalità pubblicitarie ».

GIANNINI GUGLIELMO. Desidero fare una osservazione: ammettiamo, ad esempio, che si produca un film in cui si svolga una vicenda tra un'impiegata della « Montecatini » e un direttore compartimentale della stessa ditta. Se si includesse una sceneggiatura che richiami l'ambiente lavorativo di questa ditta, il film così prodotto rientrerebbe nell'articolo in esame?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Evidentemente, no.

PRESIDENTE. Quando si parla di finalità pubblicitarie bisogna riferirsi alle dimensioni di questa pubblicità, che devono essere tali da caratterizzare il film. Non credo che il timore manifestato dall'onorevole Giannini possa avere fondamento.

GIANNINI GUGLIELMO. Vorrei essere rassicurato, perché vi sono molti film stranieri i quali, in sostanza, fanno una vera e propria pubblicità per le industrie del proprio paese. Ricordo di aver visto tempo fa un film, il quale si svolgeva in una piantagione di gomma: il film era pregevole, ma in sostanza ciò che più risaltava era la piantagione della gomma rappresentante lo sforzo industriale fatto in quel settore. Vi erano il panorama ed altri elementi; ma ciò si può trovare anche facendo un film che abbia come sfondo la Fiat. Per quale ragione, girando una commedia alla Fiat, non si possono mostrare tutti gli interni di questa fabbrica, far vedere il macchinario, la nuova pista che, dal punto di vista spettacolaristico, è molto interessante? Ora, come sarebbe valutato questo caso?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per ovviare alla preoccupazione dell'onorevole Giannini, forse si potrebbero togliere le parole « in tutto o in parte ».

MAZZALI. Io non sono d'accordo, perché vi può essere anche una pubblicità discreta

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

ed ugualmente efficace; penso, quindi, che la formula proposta nel testo ministeriale vada bene.

TOZZI CONDIVI. Accade molto spesso che questa pubblicità si riscontri in qualsiasi film.

CORBI. A me pare che le provvidenze che si vogliono estendere anche ai film pubblicitari siano eccessive.

Sarei d'avviso di lasciare l'articolo 11 così come è stato formulato.

GIANNINI GUGLIELMO. Insisto perché venga tolto l'inciso « in tutto o in parte », come ha proposto l'onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. Dato che l'onorevole Giannini insiste nella soppressione dell'inciso « in tutto o in parte », pongo in votazione l'articolo 10 senza tale inciso, che voteremo subito dopo:

(È approvato).

Pongo in votazione l'inciso: « in tutto o in parte » di cui l'onorevole Giannini propone la soppressione.

(È approvato).

L'articolo risulta così approvato nel testo ministeriale.

Passiamo all'articolo 11:

« La presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei film nazionali, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, vale anche come domanda di ammissione alle provvidenze governative previste nella presente legge. Del provvedimento adottato è fatta menzione sul nulla osta di proiezione in pubblico ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

« Per ogni film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso, su conforme parere del Comitato tecnico, alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato col sistema dei disegni animati, che venga presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo l'entrata in vigore della presente legge, e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche, accertata dalla Società italiana autori ed editori, si effettui anteriormente al 31 dicembre 1954, è concesso al produttore, per un periodo di 5 anni dalla sua prima proiezione in pubblico, un contributo pari al

10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato.

Una ulteriore quota dell'8 per cento dell'introito suddetto, e per lo stesso periodo di tempo, potrà essere concessa a titolo di premio ai film che ne siano stati riconosciuti meritevoli per il loro particolare valore artistico dal Comitato tecnico di cui all'articolo 4.

Le quote previste dai commi precedenti sono ridotte alla metà se il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altri film di lunghezza superiore ai 2000 metri. Sono ridotte del 40 per cento se venga proiettato con l'aggiunta di un avanspettacolo teatrale.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Agli esercenti delle sale cinematografiche che programmino soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso, dalla presente o dalle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria, è concesso un abbuono pari al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono sarà corrisposto all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non potrà, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi ».

A questo articolo sono stati proposti emendamenti degli onorevoli Quarello e Proia.

Il primo emendamento dell'onorevole Quarello è quello di ridurre dal 10 al 7 per cento il contributo previsto al primo comma.

Il secondo emendamento consiste nella riduzione dall'8 al 5 per cento dell'ulteriore contributo previsto dal comma successivo.

L'onorevole Proia, inoltre, propone di inserire tra il penultimo e l'ultimo comma i seguenti:

« Ai produttori di film nazionali potranno essere concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti verranno conteggiati su segnalazioni provvisorie trimestrali degli incassi, effettuate dalla S.I.A.E., e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni stesse.

« Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione, sull'apposito capitolo, di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio (Direzione ge-

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

nerale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 100 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sarà provveduto successivamente all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo, da effettuarsi con mandati diretti ».

All'ultimo comma, poi, propone di sostituire alla parola « programmino » le altre « proiettino, oltre ai normali complementi di programma ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non sono d'accordo sugli emendamenti Quarello, non perché il Governo intenda dare più di ciò che è necessario ai produttori di film, ma perché verremmo a peggiorare la situazione attuale. Vi è, infatti, da considerare che l'incoraggiamento, nella misura prevista dalla legge votata dall'Assemblea Costituente, ha provocato, appunto, quell'aumento della produzione, quella ripresa produttiva che stamane abbiamo rilevato con le cifre alla mano.

La legge del 1947 stabiliva contributi del 10 e del 16 per cento: adesso si stabilisce il 10 e il 18. Rappresenterà cioè una maggiore spesa? Non credo, perché stabilire il 18 per cento, facendo un piccolo passo avanti, significa elevare il tono della produzione. Quindi, è molto probabile che la spesa rimarrà quella di prima. Ove si dovesse spendere di più, ciò significherebbe che i film italiani hanno segnato un passo avanti, cioè un miglioramento, provocando, quindi, un maggiore gettito erariale e una maggiore affluenza di pubblico. Pertanto, oltre ad una migliore produzione, avremo anche un implicito compenso nel gettito del diritto erariale.

Per queste ragioni, non posso esprimere parere favorevole alla riduzione proposta dall'onorevole Quarello.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Proia, a nome dell'A.N.I.C.A., sappiamo che effettivamente passano due anni prima di poter incassare i premi. Siccome esiste un ente con tutte le guarentigie di serietà, che è la Società italiana autori ed editori, di natura pubblica, i produttori daranno questi estratti conti in base ai quali potranno essere emessi gli acconti. Quindi, si tratta di fare un atto di giustizia, perché la norma è di dare subito ciò che il beneficiario deve avere.

In sostanza, attraverso questo emendamento, si permetterà ai produttori di avere quello aiuto in un momento tempestivo, facendo loro risparmiare l'onere degli interessi per le somme che, altrimenti, dovrebbero chiedere in prestito.

D'accordo anche sull'emendamento Proia relativo ai complementi di programmi: è implicito, ma è meglio dirlo, per non creare confusione.

QUARELLO. La ragione che ha determinato la presentazione del mio emendamento è il convincimento che sia eccessivo gravare la collettività dei contribuenti della aliquota prevista nel disegno di legge. Questo è un motivo specifico; ma ve ne sono altri: mi pare che, se da un lato è giusto aiutare l'attività degli industriali cinematografici, sia anche giusto e doveroso mantenerla su un terreno propriamente industriale, cosa che non si può ottenere se noi largheggiamo eccessivamente nelle sovvenzioni, a tutto danno della collettività. Con questo metodo, inoltre, il Governo favorirà sempre più il sorgere di iniziative di produzione che non danno nessuna garanzia di resistenza: mi pare, in fondo, che sia giusto lasciare alla responsabilità di chi effettua un tentativo di produzione cinematografica il rischio che tale tentativo comporta. È ora di finirlo con l'arrembaggio alle casse dello Stato: tanto più che spesso si sente dire che basta venire a Roma e valersi dell'aiuto di qualche persona influente per ottenere tutte le sovvenzioni che si vogliono! È un malcostume al quale dobbiamo cercare, per quanto sta in noi, di porre freno.

MAZZALI. Io vorrei chiedere un'informazione al rappresentante del Governo. L'onorevole Quarello ha detto or ora che le sovvenzioni statali debbono favorire la produzione di qualità, non quella di quantità. V'è stato, invero, in questi ultimi tempi un pullulare di brutti film e non credo che, dal punto di vista artistico, questa produzione aggiunga molto alla nostra dignità in questo particolare settore produttivo.

Orbene, io chiedo all'onorevole sottosegretario se la riduzione proposta dall'onorevole Quarello possa giovare in questo senso a porre un freno alla produzione mediocre, oppure se tale riduzione danneggia i film veramente meritevoli. Nel primo caso, è evidente che io non potrei che essere d'accordo con il collega Quarello.

CORBI. Io non sono favorevole alla proposta Quarello, perché non ritengo che, in questo caso, si possa parlare di dilapidazione del pubblico denaro. Non è vero che tutti indistintamente i film, quelli eccellenti e quelli mediocri, possano beneficiare di queste provvidenze; proprio questa mattina abbiamo votato un articolo secondo il quale i film nazionali a corto e lungo metraggio, esclusi dalla

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

programmazione obbligatoria, non si giovano di queste provvidenze.

Del resto, è evidente che se noi, accettando la proposta Quarello, riducessimo la sovvenzione statale, i produttori non avrebbero più interesse a costruire film artisticamente buoni, ma, per evitare ogni rischio finanziario, si limiterebbero a produrre dei film sicuri, dal punto di vista della « cassetta ».

GIANNINI GUGLIELMO. A mia volta, faccio notare all'onorevole Quarello, che peraltro ha espresso preoccupazioni ispirate a nobilissimi sentimenti, che egli è in errore quando parla di premi o sovvenzioni *sic et simpliciter*: si tratta, per l'esattezza, di rimborsi di tasse. Infatti, l'onorevole collega deve tenere presente che il film paga oltre il 20 per cento di tasse.

D'altra parte, se si deve entrare nell'ordine di idee di sopprimere questo rimborso, dobbiamo affrontare la questione *in toto* e vedere, addirittura, la possibilità di non dare nulla. Ridurre la cifra prevista dall'articolo 12 significherebbe peggiorare una situazione già conquistata dall'industria cinematografica e sulla quale i produttori interessati hanno già fatto dei preventivi. La cinematografia ha questa caratteristica peculiare: che occorre per lo meno un anno perché il capitalista possa rientrare — quando tutto gli è favorevole — in possesso del suo denaro. In questo frattempo egli deve provvedere a chiedere prestiti, a firmare cambiali, a ricorrere, in altre parole, a sistemi di strozzinaggio. Anzi, gli emendamenti che l'onorevole Andreotti ha molto saggiamente accettato, varranno a tagliare le gambe a molti usurari: cosa di cui io mi felicito in sommo grado.

Orbene, se questo 10 per cento sarà ridotto ai sensi della proposta Quarello, si avrà come conseguenza una riduzione quantitativa di film di valore, mentre torneranno alla ribalta i film a carattere commerciale.

In altre parole, o noi entriamo nell'ordine di idee di aiutare effettivamente la cinematografia italiana, che per farsi le ossa ha bisogno di qualche anno di tirocinio, ha bisogno di aiuti per permettersi di compiere degli esperimenti, di sbagliare, di perdere, o ci lasciamo trasportare dalle considerazioni di bilancio, ed allora sopprimiamo tutte le sovvenzioni.

Ecco le ragioni per le quali, pur apprezzando i motivi nobilissimi che hanno ispirato l'onorevole Quarello, mi trovo nella necessità di dover votare contro l'emendamento da lui proposto.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto riguarda ciò che ha detto l'onorevole Quarello, desidero aggiungere che, se noi guardiamo nel suo complesso il problema della cinematografia, nei confronti dello Stato, rileviamo che questa industria fornisce cespiti notevoli allo Stato stesso. Non dobbiamo dimenticare che, mentre le aliquote dei diritti erariali prima della guerra erano, per le due specie già accennate, del 10 e del 20 per cento, attualmente questi diritti erariali hanno una aliquota fortemente maggiorata che arriva al 50 per cento. Possiamo dire anche che, per quanto riguarda questo genere di tassazione, l'Italia è al primo posto per l'elevatezza delle aliquote di diritti erariali, rispetto a tutti gli altri paesi del mondo. Anzi, si può dire che queste aliquote sono quasi il doppio rispetto a tutti gli altri paesi.

Perciò, il mondo del cinema è produttivo per lo Stato e si può dire che lo Stato, in fondo, non faccia della liberalità o del mecenatismo, bensì un atto intelligente, politico ed economico insieme. Sarei lieto che gli aiuti che lo Stato dà al settore della cinematografia fruttassero, così come fruttano nel mondo del cinema, anche in tanti altri settori.

Vi è, poi, la questione affacciata dall'onorevole Mazzali. Come si può migliorare qualitativamente la produzione? Innanzi tutto, un passo in avanti è stato fatto, cioè per conseguire l'ammissione al premio occorre produrre un buon film; in tal modo, chi intende fare un film cattivo dovrà pensarci sopra. In secondo luogo, è da notare che vi è una ulteriore quota dell'8 per cento che potrà essere concessa ai film che siano riconosciuti meritevoli per un particolare valore artistico. Questa quota rappresenta una spinta per produrre film ancora migliori.

Siccome, poi, dovremo consorzio le esportazioni, dovremo agire anche in quel settore, in modo da dare un privilegio di esportazione ai film giudicati i migliori.

Io penso, nonostante che non sia possibile predire che tutti possono fare dei buoni film, che dal punto di vista qualitativo questa legge faccia un passo avanti, forse non rilevantissimo all'inizio, ma certamente notevole, nei confronti dello sviluppo futuro della nostra cinematografia.

PRESIDENTE. Ella insiste sui suoi emendamenti onorevole Quarello?

QUARELLO. Insisto.

PRESIDENTE. Al primo comma, l'onorevole Corbi propone di aggiungere dopo le pa-

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

role: « programmazione obbligatoria » le altre: « previo parere del Comitato tecnico ».

Metto intanto ai voti questo emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Quarello tendente a ridurre, nel primo comma, l'aliquota dal 10 per cento al 7 per cento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 12 del testo ministeriale.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. Pongo in votazione il secondo emendamento Quarello tendente a ridurre l'aliquota dall'8 per cento al 5 per cento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo ministeriale.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo e il quarto comma sui quali non vi sono emendamenti.

(Sono approvati).

TOZZI CONDIVI. All'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Proia, sarebbe forse il caso di sostituire la dizione « potranno essere », con l'altra « saranno concessi acconti ». E ciò per questa ragione: se è obbligatorio proiettare il film, è giusto che gli acconti debbano essere dati a tutti.

Proporrei, inoltre, di sopprimere la seconda parte dell'emendamento.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io sarei d'avviso di lasciare la dizione dell'emendamento così come è. Indubbiamente ciò significa un enorme passo in avanti. Vi può essere un bimestre in cui non vi sia la possibilità di emettere una nota di accreditamento perché, ad esempio, manca una voce attiva nel bilancio. Perciò è preferibile lasciare la dizione « potranno essere concessi » affinché non accada che l'interessato ritenga di avere un assoluto diritto a questo acconto.

Quanto alla proposta di sopprimere la seconda parte dell'emendamento, se non avessimo la Costituzione e fosse ancora in vigore la legge del 31 gennaio 1926, quella sul potere regolamentare, non vi sarebbe nessuna discussione. Però debbo far notare che vi è stata una pronuncia contraria del Consiglio di Stato; quindi, per non far sorgere quesiti sulla legittimità, io credo che sia bene intro-

durire questa procedura. Non è, certo, ideale, scendere in questi dettagli in una legge, ma è bene farlo.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, insiste sulle sue proposte di emendamento all'emendamento Proia?

TOZZI CONDIVI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Proia.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma con l'emendamento sostitutivo della parola « programmino » con le altre « proiettino, oltre i normali complementi di programma ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 del testo ministeriale:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati. Se il cortometraggio è realizzato col sistema a colori, per l'ammissione ai benefici di legge è sufficiente la lunghezza minima di 180 metri.

Si intende per film di attualità quello non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri della informazione o della cronaca cinematografica.

A favore del film nazionale cortometraggio presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico, dopo l'entrata in vigore della presente legge, e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche italiane, accertata dalla Società italiana autori ed editori, si effettui prima del 31 dicembre 1954, può essere concesso, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4, un contributo pari al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato per un periodo di 3 anni dalla prima proiezione in pubblico. Il contributo suddetto sarà negato se non sussistono i requisiti minimi di idoneità tecnica, artistica e culturale.

Entro i limiti di tempo, e con le modalità stabilite nel terzo comma del presente articolo, è concesso a favore del film nazionale di attualità un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla prima proiezione in pubblico.

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Su conforme parere del Comitato tecnico può essere concesso un ulteriore contributo pari al due per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato, nei casi di eccezionale valore tecnico o artistico.

I film nazionali documentari, cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

I contributi previsti dal presente articolo non possono essere ceduti in tutto o in parte, in nessun caso e sotto qualsivoglia forma, dagli aventi diritto agli esercenti di sale cinematografiche per la proiezione dei film suddetti.

Le cessioni pattuite in violazione a tale disposto sono nulle ».

A questo articolo vi sono due emendamenti dell'onorevole Corbi: al quarto comma ridurre l'aliquota dal 3 al 2 per cento; sopprimere il quinto comma.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io proporrei di sopprimere gli ultimi due commi. Noi avevamo stabilito queste norme a favore dei documentaristi; cioè volevamo escludere la possibilità che il documentarista potesse mettersi d'accordo con l'esercente e cedere ad esso una parte del premio. La categoria dei documentaristi ha fatto, però, presente, che dalle anzidette disposizioni potrebbe derivare un nocumento, anziché un vantaggio, e quindi chiede la soppressione di esse.

Ciò stante, il Governo ritira questi due capoversi.

Per quanto riguarda le attualità, si è lamentato questa mattina l'esistenza di un monopolio di fatto. Ho già spiegato che il monopolio deriva solo da una situazione di fatto e dall'assenza di altre iniziative.

La considerazione che dobbiamo tenere presente è che, se si vuole realizzare una moderna organizzazione di attualità, occorre una rete di corrispondenti, di *reporters* viaggianti, il che, indubbiamente, rappresenta una spesa considerevole.

Quando si è discusso in comitato su questo argomento, si è pensato che l'elevazione del contributo al 3 per cento poteva, forse, consentire lo sblocco del monopolio di fatto, incoraggiando il sorgere di altre attività. Però, data la delicatezza della materia, mi rimetto completamente al giudizio della Commissione per quanto riguarda la misura del contributo.

GIANNINI GUGLIELMO. Vorrei chiedere se questo monopolio di fatto dell'« INCOM » possa essere facilmente abbattibile da parte di liberi produttori. Per me, nulla è più difficile che smantellare i monopoli di fatto. Sarebbe il caso di approvare la misura del 3 per cento se ciò incoraggiasse il sorgere di nuovi documentaristi, di nuovi attualisti, accrescendo la possibilità di offrire nuovo lavoro, e di fare esperimenti senza eccessivo rischio per la produzione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Rispondo in senso affermativo alla domanda posta dall'onorevole Giannini.

Per esempio, non comprendo perché gli esercenti non organizzino fra di loro un'attività di attualità, in quanto proprio essi potrebbero detenere un monopolio di fatto.

Può darsi che l'aumento del contributo faccia sorgere nuove attività: mi risulta che taluni pensano a ciò, qualora il contributo fosse più alto. E, poi, vi è un progetto sull'istituto « LUCE », che è all'esame del Senato; però, nei confronti dell'istituto « LUCE », sarà prevista una particolare situazione di favore.

PRESIDENTE. Onorevole Corbi, insiste sul suo emendamento ?

CORBI. Insisto, anche per la ragione che non si possono mettere sullo stesso piano il cortometraggio documentario ed il film di attualità.

Del resto, non facciamo che riprodurre quanto è nella vecchia legge, che non solo non ha impedito, ma ha fatto realizzare enormi guadagni all'attualità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 13 del testo governativo, sui quali non vi sono emendamenti.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il quarto comma con l'emendamento dell'onorevole Corbi che sostituisce alle parole « 3 per cento » le altre « 2 per cento ». Il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

L'onorevole Corbi propone di sopprimere il quinto comma. Qual'è il parere del Governo ?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei spiegare che, come per il film vi è la doppia categoria, così avviene anche per i documentari, a beneficio dei quali si prevede questo ulteriore contributo. Se noi poniamo mente allo sforzo pro-

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

duttivo di un film e a quello di un documentario e compariamo il 18 per cento a questo 5 per cento, certamente rileveremo che si fa una condizione di estremo privilegio per i documentari.

D'altra parte, siccome riteniamo che l'incremento — anche, e specialmente, qualitativo — della documentaristica sia un contributo notevole per la formazione della nuova classe dei tecnici e degli artisti, a me pare che questo contributo costituirebbe indirettamente uno stimolo per lo sviluppo della cinematografia.

La limitazione ai « casi di eccezionale valore tecnico o artistico » costituisce già una remora nei confronti della concessione del contributo, talché è da prevedere che in un anno si potrebbero avere non più di tre o quattro documentari di eccezionale valore.

Quindi, nella sostanza, pur riconoscendo la validità della obiezione dell'onorevole Corbi, pregherei di lasciare questa disposizione. Eventualmente, per trovare una formula di compromesso, si potrebbe ridurre il contributo dal 2 all'uno per cento.

CORBI. In subordine, accetto la riduzione del contributo all'uno per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo di questo quinto comma, proposto dall'onorevole Corbi.

(Non è approvato).

V₁ è ora l'emendamento sostitutivo per il quale la misura del contributo dovrebbe essere ridotta dal due all'uno per cento.

QUARELLO. Avendo prima approvato il 18 per cento, non credo sia il caso di sottilizzare ora.

GIANNINI GUGLIELMO. Mi sembra una economia assurda.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento dell'onorevole Corbi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quinto ed il sesto comma nel testo governativo.

(Sono approvati).

Il Governo ha dichiarato di ritirare gli ultimi due commi.

Passiamo all'articolo 14:

« Se in uno stesso spettacolo, oltre il film a lungo metraggio, sono programmati più film nazionali a cortometraggio o di attualità ammessi al beneficio del contributo governativo, l'incasso lordo dello spettacolo, ai fini

della determinazione del contributo stesso, viene suddiviso in parti eguali tra i film a cortometraggio o di attualità programmati.

Quando il programma è composto esclusivamente di film a cortometraggio o di attualità nazionale, o di film a cortometraggio e di attualità, è ammesso il cumulo dei contributi di cui all'articolo 13 per un massimo di sei ».

L'onorevole Proia propone il seguente emendamento, sostitutivo del primo comma:

« Se in uno stesso spettacolo, oltre al film a lungo metraggio, sono programmati più film nazionali a cortometraggio, o più attualità, ammessi al beneficio del contributo governativo, l'incasso lordo dello spettacolo, ai fini della determinazione del contributo stesso, viene suddiviso in ragione di tre quinti e due quinti, rispettivamente tra i film a cortometraggio e tra le attualità programmati ».

PROIA. L'emendamento ha semplicemente uno scopo esplicativo: infatti l'articolo, così come è formulato, potrebbe lasciare adito all'equivoco se la ripartizione dell'incasso debba effettuarsi anche quando viene proiettato un solo documentario insieme al film di attualità.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento proposto dall'onorevole Proia.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dello stesso articolo sul quale non vi sono emendamenti:

« Quando il programma è composto esclusivamente di film a cortometraggio o di attualità nazionale, o di film a cortometraggio e di attualità, è ammesso il cumulo dei contributi di cui all'articolo 15 per un massimo di sei ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15:

« Le provvidenze stabilite dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale, a lungo metraggio, a cortometraggio o di attualità, viene effettuata con pellicola a formato ridotto.

Ove il film nazionale a lungometraggio, a cortometraggio o di attualità sia stato ripreso direttamente a formato ridotto, i metraggi minimi previsti dalla presente legge si intendono proporzionalmente diminuiti.

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Per le modalità di pagamento dei contributi di cui al presente ed ai precedenti articoli 14, 15 e 16, valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237 »

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Articolo 16:

« Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di venti giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2000 metri riconosciuti nazionali ai sensi della presente legge o di precedenti disposizioni e ammessi alla programmazione obbligatoria.

Detto periodo deve comprendere per i locali ad attività continuativa due domeniche. Per i locali ad attività saltuaria, il minimo delle giornate di spettacolo riservate alla proiezione di film nazionali viene proporzionalmente ridotto.

I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali a lungo metraggio, nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio e marzo-maggio di ciascuna stagione cinematografica in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica.

Inoltre, gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a programmare, in ciascuno spettacolo, un film nazionale a cortometraggio o di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui il film nazionale a lungo metraggio è proiettato con l'aggiunta dell'avanspettacolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali a lungometraggio, a corto metraggio e di attualità, in relazione alla qualità e quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Sono esclusi dal beneficio della programmazione obbligatoria, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4, i film sforniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

Sono esenti dall'obbligo della programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale».

SEMERARO GABRIELE. Io mi preoccupo della sorte dei piccoli cinema dei centri minori. Essi, infatti, effettuano le proiezioni soltanto nei giorni festivi o, al massimo, due o tre giorni alla settimana e quindi difficilmente possono riservare alla proiezione dei film nazionali la percentuale prevista dal primo comma di questo articolo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Però, nel secondo comma di questo stesso articolo, è detto che tale percentuale minima è proporzionalmente ridotta per i locali ad attività saltuaria. D'altronde, l'onorevole Semeraro deve darmi atto che vi è sempre stata comprensione e tolleranza nell'applicazione dei minimi, specialmente per i cinema di categoria inferiore.

SEMERARO GABRIELE. Non insisto. Tuttavia, ho voluto esprimere il mio dubbio, per non avere sorprese in sede di applicazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo in esame, sui quali non sono stati presentati emendamenti:

« Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di venti giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2000 metri riconosciuti nazionali ai sensi della presente legge o di precedenti disposizioni e ammessi alla programmazione obbligatoria.

« Detto periodo deve comprendere per i locali ad attività continuativa due domeniche. Per i locali ad attività saltuaria il minimo delle giornate di spettacolo riservate alla proiezione di film nazionali viene proporzionalmente ridotto.

« I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali a lungo metraggio, nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio e marzo-maggio di ciascuna stagione cinematografica in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere de-

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

tratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica ».

(Sono approvati).

Al quarto comma l'onorevole Proia ha proposto un emendamento sostitutivo del primo periodo del seguente tenore:

« Inoltre gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a programmare in ciascuno spettacolo, per almeno metà dell'anno, film nazionali a corto metraggio e, per l'altra metà, film nazionali di attualità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è ora un emendamento Melloni, espressivo della parola « nazionale » nell'ultima frase del comma. Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Pongo in votazione la seconda parte del quarto comma così come risulta a seguito dell'approvazione dell'emendamento Melloni:

« Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui il film a lungometraggio è proiettato con l'aggiunta dell'avanspettacolo ».

(È approvato).

Pongo in votazione, infine, i restanti commi dell'articolo, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

(Sono approvati).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 17:

« Per le infrazioni agli obblighi di cui all'articolo precedente è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da 1 a 15 giorni, salvo l'obbligo per l'esercente di reintegrare nei trimestri successivi le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione dei film nazionali ».

L'onorevole Melloni, propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Per l'infrazione agli obblighi di cui all'articolo precedente, la Commissione istituita ai sensi dell'articolo ... assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione dei film nazionali. Trascorso inutilmente detto termine, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da

uno a quindici giorni, salvo l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra ».

MELLONI, *Relatore*. In sostanza, proporrei, invece di applicare una sanzione immediata per la chiusura dell'esercizio, di assegnare un termine, in modo che l'esercente inadempiente abbia un periodo di tempo per reintegrare i giorni complessivi di spettacolo stabiliti per la proiezione di film nazionali.

CONSIGLIO. Sarebbe un termine da stabilire in relazione alle infrazioni.

SEMERARO GABRIELE. Vi sono, però, le copie dei contratti da cui risulta il film da programmare. Parlo sempre in riferimento al piccolo esercizio.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'onorevole Melloni fa una proposta che, nella sostanza, mi pare esatta, in quanto si tende a stabilire un obbligo di programmare questi film. Una volta che la commissione abbia accertato l'inadempienza a questo obbligo, mi pare che nulla vieti che si stabilisca un certo termine, purché sia breve.

GIANNINI GUGLIELMO. Il fatto è che gli esercenti italiani non vogliono programmare i film italiani...

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La chiusura della sala è sanzione molto importante, dinanzi alla quale vi è una spinta ad ottemperare a questo obbligo. Tuttavia se, prima di comminare questa sanzione, si prevede una specie di costituzione in mora, credo che sia bene. Ciò anche perché, prima di comminare la chiusura puramente e semplicemente, bisogna tener conto di tutti coloro che si vengono a colpire con questo provvedimento. Però, una norma di questo genere sarebbe pericolosa, qualora non si fissasse un termine.

In definitiva, esprimo parere favorevole sull'emendamento Melloni.

GIANNINI GUGLIELMO. Io sono contrario all'emendamento Melloni per diverse ragioni. Anzitutto perché questa proroga, in pratica, si dà, dato che si avverte sempre lo esercente di mettersi in regola entro un termine di 15 o 30 giorni. Ora, lo stabilire un termine potrebbe risolversi in un danno per la produzione nazionale. D'altra parte, gli esercenti con i quali io sempre sono in contatto non mi hanno presentato alcuna proposta per quanto riguarda questo articolo.

Sarei perciò favorevole all'approvazione di questo articolo nel testo originario.

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

CORBI. Anche io sono contrario all'emendamento, poiché ritengo che l'esperienza insegna di essere poco larghi di concessioni nei confronti dell'esercente.

PROIA. Anch'io sono favorevole al mantenimento del testo ministeriale.

PRESIDENTE. Onorevole Melloni, insiste sul suo emendamento?

MELLONI, *Relatore*. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Melloni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18:

« La sanzione di cui all'articolo precedente è applicata in sede amministrativa da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composta da:

a) un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, presidente;

b) un rappresentante dei produttori di film;

c) un rappresentante dei noleggiatori di film;

d) un rappresentante dei lavoratori del cinema;

e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche.

Detti rappresentanti saranno prescelti di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da un elenco di nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, pel tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in numero di venti per ogni categoria.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, di gruppo A, di grado non inferiore all'VIII ».

CORBI. Propongo di aggiungere all'alinea c), dopo la parola « film » l'altra « italiani ».

PROIA. Mi associo all'emendamento dell'onorevole Corbi.

In Italia vi sono quasi 15 case di noleggio di cui circa la metà si occupano solamente del noleggio di film americani, e vi sono altri noleggiatori di film italiani che distribuiscono anche film stranieri.

SEMERARO GABRIELE. Vi sono, però, anche piccoli noleggiatori che distribuiscono esclusivamente film italiani. Perciò questi avrebbero diritto di essere rappresentati nella commissione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Naturalmente, in

una commissione che deve applicare le sanzioni a carico di chi dà la preferenza al prodotto straniero, sarebbe strano che sedesse chi ha un interesse contrastante con la distribuzione del film italiano. Osservo, però, che non è esatto (salvo qualche piccola eccezione) che un noleggiatore si occupi soltanto di film stranieri o soltanto di film italiani.

Proporrei perciò di aggiungere la parola « nazionali » all'alinea c), se vogliamo fare un'affermazione di prestigio.

GIANNINI GUGLIELMO. Io proporrei questa dizione: « un rappresentante dei noleggiatori di film non esclusivamente stranieri ».

CORBI. All'alinea c) proporrei di ridurre i rappresentanti da tre a due.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dobbiamo tener presente che, nel caso di questa commissione, si tratta veramente di una specie di arbitrato in cui abbiamo dinanzi tre interessati (un rappresentante dei produttori, uno dei noleggiatori e uno dei lavoratori) da una parte e dall'altra tre rappresentanti degli esercenti. Quindi si tratta del tipico arbitrato, cui il magistrato dà una obiettività maggiore.

Pregherei, pertanto, di lasciare tre rappresentanti.

PRESIDENTE. Onorevole Corbi, insiste sul suo emendamento?

CORBI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 18, fino all'alinea d) compreso, con l'aggiunta della parola « nazionali » all'alinea c).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Corbi, all'alinea e) con il quale si propone di ridurre a due i rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche. Il Governo ha dichiarato di non accettare questo emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'alinea e) e la restante parte dell'articolo nel testo ministeriale.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 19:

« L'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche e all'ampliamento di sale cinematografiche già in attività potrà essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori».

L'onorevole Quarello ha proposto un emendamento soppresivo di questo articolo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Potrei anche accettare la soppressione di questo articolo, perché in tal caso, rimarrebbe in vigore la legge attuale. Ma possiamo riconoscere che vi sia una libertà indiscriminata in questo campo? Non mi pare, dato che un certo equilibrio deve esservi. Come via intermedia non rimane che una norma analoga a quella stabilita per le rivendite di alcoolici nei bar, contenuta nella legge di pubblica sicurezza.

Evidentemente, questa disposizione può rappresentare un qualche ostacolo alla costruzione di nuovi cinema, però ha un tale fondamento, per cui è sempre esistita fin dalle primissime regolamentazioni della cinematografia, ed esiste ancora in tutti i paesi.

Non sto ad illustrare a fondo questa tesi, perché mi sembra ovvia. Si potrebbe, se mai, aggiungere una norma, nell'ambito della quale la commissione consultiva possa stabilire anno per anno i criteri da seguire; ma togliere puramente e semplicemente l'autorizzazione per la costruzione di nuovi cinema comporterebbe, in modo certo, un tale caos nel settore dell'esercizio, ed in generale in tutto il settore della cinematografia, che una proposta in tal senso non potrebbe essere accolta dal Governo.

Aggiungo, infine, che nello spazio di due o tre anni le sale di proiezione sono aumentate da 3000 a oltre 11.000

QUARELLO. Dove si proietta un film non si può danneggiare la produzione, tutt'al più la si può portare ad un livello più alto. Diamo permessi a negozi di rivendite, e non li vogliamo dare a sale cinematografiche! Vogliamo mantenere tutte le attività in incubazione,

comè se avessimo paura di far esercitare un commercio con i relativi rischi e pericoli. Si lasci, almeno, libero il mercato per quanto riguarda la proiezione.

Ho detto ciò, anche perché si sentono spesso discorsi di questo genere: « Se hai i milioni, vai a Roma ed otterrai, altrimenti niente da fare; io ho un amico deputato e te lo posso far avere; io conosco il ministro, ecc. ». Questo si sente dire. Cerchiamo, in qualche modo, di porre riparo a questa situazione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Credo che, come deputati e come cittadini, non dobbiamo prestar fede a queste voci generiche. Ma, se abbiamo conoscenza di un solo caso in cui sia avvenuto un atto di corruzione, abbiamo il dovere di portarlo a conoscenza di chi deve provvedere, e certamente non mancherebbero le sanzioni più gravi, che, nell'unico caso avvenuto in questi ultimi due anni, sono state comminate.

Dico all'onorevole Quarello che è molto facile, come fanno certi giornali, parlare della « bustarella » al burocrate corrotto; ma qui la larghezza nella composizione di questa commissione non rende facile alcuna irregolarità.

CORBI. A me sembra che siano fondate le proposte dell'onorevole Quarello, perché noi verremmo, diversamente, ad assumere la difesa di un monopolio. Desidero anche rilevare che queste restrizioni sono eccessive. Varranno anche per il passo ridotto, ad esempio? Non credo che possano valere per il passo ridotto. Ritengo, quindi, che bisognerebbe dare una maggiore libertà, oppure, comunque, fissare determinati criteri, onde non lasciare la massima discrezionalità alla Presidenza del Consiglio.

SEMERARO GABRIELE. Ma esiste una commissione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Uno dei criteri potrà essere quello di commisurare il numero delle sale alla popolazione, allo scopo di non provocare un ingorgo eccessivo che determinerebbe uno squilibrio nel mercato cinematografico.

D'altra parte, vi sono delle zone con un numero enorme di sale cinematografiche e altre zone dove non esistono affatto. È evidente che la commissione dovrà essere rigorosissima dove le sale sono molte, favorendo, invece, l'afflusso di capitale per costruzioni nelle zone cosiddette depresse, specialmente del Mezzogiorno. Infine, non è esatto dire che noi rimaniamo arbitri assoluti di tali conces-

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

sioni, data la pluralità dei membri della commissione nella quale sono rappresentate tutte le categorie interessate.

MAZZALI. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Per le stesse ragioni per le quali mi sono opposto al progetto del Ministero dell'industria e commercio, tendente a liberalizzare le licenze di esercizio, così voterò a favore della tesi sostenuta dall'onorevole sottosegretario. Debbo, però, far notare una contraddizione palese: da un lato, s'intende favorire la iniziativa privata nella produzione, dall'altra si vincola e si sottopone a disciplina la distribuzione. La distribuzione non è che un momento del processo produttivo. Io non comprendo perché da una parte si voglia essere liberali al sommo grado e dall'altra si voglia seguire la strada opposta.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Spiego subito, onorevole Mazzali. Facciamo una ipotesi: in un centro esistono oggi 14 sale cinematografiche. Se, per la libera concorrenza e per particolari circostanze, si costruiscono nella stessa zona altrettante nuove sale, evidentemente, per la maggior possibilità di assorbimento, saremmo costretti ad aprire le porte all'importazione e danneggeremo, di riflesso, le industrie nazionali che, invece, vogliamo proteggere.

Tuttavia, esistono delle correzioni: per esempio, si può dare l'autorizzazione di costruire una sala cinematografica in una località dove ne esiste un'altra, che però non è in condizioni tecniche sufficienti per lo scopo che il locale si propone. In questo caso, dopo l'accertamento tecnico, si invita il proprietario della sala ritenuta non sufficientemente attrezzata a porvi rimedio; se egli non ottempera all'invito, gli si revoca la licenza e si dà l'autorizzazione ad altri di impiantare il nuovo locale.

PRESIDENTE. L'onorevole Quarello insiste sul suo emendamento suppressivo?

QUARELLO. Vi insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Quarello, che propone la soppressione dell'articolo 19.

(*Non è approvato*).

CORBI. Io propongo di far precedere alla formulazione di questo articolo, le seguenti parole: «Tranne che per le sale che proiettano film a passo ridotto, l'autorizzazione, ecc.».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non sono d'accordo. Anzitutto, non è detto che lo svi-

luppo del passo ridotto non possa esser tale da portarlo sul piano della normalità e, quindi, da rendere ingiusto un trattamento di favore. In secondo luogo, per le pellicole a passo ridotto abbiamo già stabilito benefici notevolissimi. In terzo luogo, una disposizione del genere io credo che solo apparentemente avvantaggerebbe il passo ridotto, mentre in realtà lo declasserebbe.

Infine, occorre fare una considerazione di ordine logico: o la programmazione di un film a passo ridotto ha finalità commerciali, ed allora non vedo la ragione di accordare un trattamento di favore, o il passo ridotto rappresenta una iniziativa di carattere particolare, ed in questo caso non valgono le restrizioni di questo articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Corbi, insiste sul suo emendamento?

CORBI. Insisto, signor Presidente.

GIANNINI GUGLIELMO. Vorrei fare una dichiarazione di voto. È evidente che questo articolo è antiliberale, cioè contrario ai principi politici miei e di molti colleghi di questa Commissione. Se si trattasse di modificare tutta la struttura interna dello Stato e di liberalizzare tutti i campi, togliendo il carattere di dirigismo che fatalmente essi oggi hanno, io avrei votato a favore della soppressione dell'articolo 19 e voterei contro tutti gli emendamenti che, anche in parte, potessero condurre a questo scopo.

Purtroppo, però, nella situazione in cui ci troviamo, è impossibile modificare tutta la struttura dello Stato moderno e ritengo che non sarebbe giusto prendersela con questo articolo che, in fondo, non fa altro che seguire la falsariga di tante altre norme di ben maggiore portata. Di conseguenza, voterò a favore del testo originario dell'articolo, accettando soltanto l'emendamento Proia.

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta dell'onorevole Corbi di far precedere l'articolo 19 dalle parole «Tranne che per le sale che proiettano film a passo ridotto...».

(*Non è approvato*).

Metto in votazione i primi due commi dell'articolo 19 sui quali non vi sono emendamenti:

«L'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche ».

(Sono approvati).

Al terzo comma l'onorevole Proia propone di inserire le parole « e all'ampliamento di sale cinematografiche già in attività » dopo le altre « per proiezioni cinematografiche ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io riconosco che questo emendamento suona come un ulteriore aggravio alle limitazioni stabilite da questo articolo. Tuttavia, non posso non riconoscere che l'ampliamento di una sala può significare, ad esempio, aumentare la capienza di un locale da 200 a 2000 posti. È evidente che, in un caso di questo genere, tutto l'equilibrio di una località, per quanto si riferisce alle sale cinematografiche ivi gestite, verrebbe completamente capovolto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma con l'emendamento Proia, di cui ho dato poc'anzi lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma, sul quale non vi sono emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20:

« I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti, senza il preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per spettacoli misti s'intendono quelli che comprendono in unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o di arte varia.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le licenze in corso, all'atto della loro rinnovazione.

Per le infrazioni alle norme di cui al presente articolo l'autorità locale di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da 1 a 20 giorni ».

SEMERARO GABRIELE. Proporrei di sopprimere il terzo comma.

Attualmente un gestore di cinema può essere autorizzato alla rappresentazione di spettacoli cinematografici e teatrali. Con questo comma, egli sarebbe sottoposto a chiedere nuovamente questa autorizzazione, che già gli è stata concessa.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non ho difficoltà ad accettare tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione i primi due commi, nel testo ministeriale.

(Sono approvati).

Metto in votazione il terzo comma, di cui si chiede la soppressione, accettata dal Governo.

(Non è approvato).

Il comma si intende, pertanto, soppresso. Metto in votazione l'ultimo comma.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21:

« Ogni due anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale ai fini di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la revoca del nulla osta ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22:

« Il nulla osta per l'esercizio di cinema ambulanti è rilasciato soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche ».

GIANNINI GUGLIELMO. Propongo la soppressione dell'articolo.

CORBI. Mi associo. In subordine, chiedo se questa restrizione valga anche per le proiezioni gratuite.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Qui non entra in causa l'attività di ordine politico, poiché la programmazione di piccoli film di propaganda riguarda il questore, che deve dare la autorizzazione. A parte ciò, è noto come spesso nelle campagne arrivano delle specie di « scatoloni » che programmano vecchi film di

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Ridolini, od altri. Ciò non potrebbe essere consentito in un paese civile. In un comune dove non esiste alcun cinema, può darsi che questa specie di « scatolone » rappresenti una necessità; ma dove esiste un cinema, questo sistema di programmazione ambulante appare veramente in contrasto col progresso.

Siccome è chiaro che qui si parla di industria commerciale e non di propaganda politica, la quale rientra, ripeto, nella sfera di libertà del cittadino limitata o coordinata direttamente solo dalle autorità di polizia, io penso che non vi dovrebbe essere alcuna difficoltà ad approvare questa disposizione. Non avrei difficoltà ad inserire nel testo le parole « di regola », come era stato proposto dall'organizzazione sindacale; ma a me pare che sia un criterio troppo discrezionale.

CORBI. Basterebbe aggiungere la parola « commerciale » dopo le altre « per l'esercizio ».

GIANNINI GUGLIELMO. Insisto nel chiedere la soppressione dell'intero articolo, perché esso si presterebbe a molte interpretazioni, dato il carattere apparentemente persecutivo che, però, sostanzialmente non ha. Questi cinema ambulanti, in sostanza, sono gestiti da persone le quali, avendo una baracchetta, la adattano alla proiezione di vecchi film con una nuova colonna sonora, per guadagnare qualche cosa. Non è da ritenere che una di queste baracchette si presenti a Piazza Colonna o dinanzi al cinema « Corso » per programmare il suo filmetto! Ora, se noi subordiniamo ad una disciplina così rigida questo esercizio di cinema ambulante gestito da gente che praticamente va chiedendo l'elemosina, mi pare che drammatizziamo la questione senza necessità.

Basterebbe sopprimere l'articolo e chiudere un occhio su questi fatti, per togliere la possibilità di una interpretazione antipatica della legge.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Insisto per il mantenimento dell'articolo, specialmente se aggiungiamo la parola « commerciale » poiché, in mancanza di un articolo di questo genere, la commissione consultiva potrebbe arbitrariamente stabilire una norma per non dare il permesso agli ambulanti. Perciò questo articolo costituisce, in fondo, una direttiva per la commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 con l'aggiunta della parola « commerciale », accettata dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23:

« I nulla osta di cui agli articoli 21, 22 e 24 sono rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il parere di una Commissione composta:

1°) dal direttore generale dello spettacolo, presidente;

2°) da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al VI, della direzione generale dello spettacolo;

3°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

4°) da un rappresentante dei produttori di film;

5°) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

6°) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

7°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettano esclusivamente film a formato ridotto;

8°) da cinque tecnici designati: uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalla Organizzazione sindacale degli ingegneri ed uno dalla Organizzazione sindacale degli architetti.

I membri di cui al n. 8 hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui al n. 2.

I membri indicati nei numeri 3, 4, 5, 6 e 7 nonché i tecnici rappresentanti le Organizzazioni sindacali degli ingegneri e degli architetti, sono designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica un anno ».

Vi è un emendamento aggiuntivo del relatore onorevole Melloni, del seguente tenore:

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione consultiva, sono annualmente determinati i criteri per la concessione dei nulla osta di cui agli articoli . . . della presente legge ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo intanto in votazione l'articolo nel testo ministeriale.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Melloni, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24:

« I biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con contrassegno della Società italiana autori ed editori incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte d'incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto e contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato, di anno in anno, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 2.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare i titoli e la casa produttrice del film, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti d'ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per le finanze ».

L'onorevole Proia propone di aggiungere al terzo comma, dopo le parole « produttrice del film » le altre « a lungo metraggio, a corto metraggio e delle attualità ».

Pongo in votazione l'intero articolo, con l'emendamento Proia.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 25 sul quale non vi sono emendamenti:

« Chiunque contraffà o altera biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi, è punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da lire 2.000 a lire 20.000.

Chiunque compie sulle distinte d'incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa fino a lire 30.000 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26:

« Nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film ».

CORBI. Desidero chiedere se il riferimento riguarda la legge del 1923.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per esattezza storica, il riferimento concerne la legge votata dalla Costituente, la quale faceva richiamo alla legge del 1923. Questo è stato un argomento piuttosto dibattuto; cioè si è discusso se oggi si sia in grado di emanare una legge organica di revisione sulla censura. La commissione consultiva non si era trovata d'accordo sul fatto che esistesse la possibilità di fare oggi un testo organico e si era detto di rivedere l'argomento dopo che la Camera avesse approvato la legge sulla stampa la quale, grosso modo, dovrebbe dare le direttive anche in questo settore.

CORBI. Dopo questa precisazione, si potrebbero aggiungere alla fine dell'articolo le parole « purché non contrasti con quanto contenuto nella Costituzione ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non credo che sia necessario.

CORBI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo ministeriale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27:

« È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Comitato per l'esame delle questioni concernenti la importazione e la esportazione di film, di pellicola non impressionata e di materiali cinematografici, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dalla legge 7 aprile 1925, n. 473, per le temporanee importazioni ed esportazioni di film.

Detto Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto:

- a) dal direttore generale dello spettacolo;
- b) dal direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
- c) dal direttore generale esportazioni-importazioni del Ministero del commercio con l'estero;

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

d) dal direttore generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore all'VIII, del Ministero del commercio con l'estero».

L'onorevole Cimenti ha proposto un emendamento, sul quale, però, vi è preclusione, in quanto esso ripete la richiesta di rappresentanza del Commissariato per il turismo, già respinta in altra votazione.

CORBI. Propongo di aggiungere un'alinea e) del seguente tenore:

« da due membri della commissione consultiva, dei quali uno scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono favorevole a questo emendamento, perché esso porta una esperienza attiva in seno a questo comitato, e rappresenta anche un riconoscimento della commissione consultiva, che mi sembra giusto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo con l'inclusione dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Corbi, accolto dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28:

« Un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici è devoluto annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2:

a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da Enti pubblici, Comitati od Associazioni di categoria o culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico e culturale, nonché a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di contributi annuali a favore di enti di diritto pubblico e di enti cinematografici con partecipazione azionaria dello Stato, che concorrano ad assicurare la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cinematografia nazionale;

c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film;

Sul fondo suddetto potranno essere concesse, inoltre, sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico ed artistico della cine-

matografia mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici, nonché l'assistenza ai lavoratori del cinema ».

Il relatore onorevole Melloni ha proposto il seguente comma aggiuntivo:

« In sostituzione dei contributi previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 20 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di soggiorno e di cura, sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari al 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno tra le Aziende autonome di soggiorno e di cura ».

MELLONI, *Relatore*. Vi sono aziende di cura che impongono tributi che vanno fino al 6 per cento. Proporrei, pertanto, di distribuire questo tributo, che è imposto soltanto in talune città dalle aziende di cura, in modo che sia pagato da tutti, mediante una aggiunta del 0,50 per cento.

GIANNINI GUGLIELMO. Insomma, si aggraverebbe l'esercizio cinematografico di una altra tassa, pari al 0,50 per cento, mentre ora il tributo è imposto solo per un tempo limitato e a carico di persone che, essendo ben fornite di denaro, pagano volentieri...

MELLONI, *Relatore*. La categoria è d'accordo.

PROIA. Sono gli esercenti che lo chiedono: lo comprendo dal tenore della proposta dell'onorevole Melloni.

TOZZI CONDIVI. Io proporrei la soppressione dell'ultimo comma, oppure di modificare la formulazione, sotto forma di alinea d).

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'emendamento dell'onorevole Melloni ha la sua importanza. Oggi accade che veramente, in alcune città, si munge troppo la vacca grassa della cinematografia, nel senso che — oltre ai diritti erariali che sono arrivati a quota altissima, oltre all'imposta generale sull'entrata, oltre al soccorso invernale, oltre ad imposizioni di carattere arbitrario da parte dei prefetti — la azienda di cura impone un proprio tributo su tutti gli spettacoli. A Venezia, ad esempio, si impone un tributo alle sale e con il ricavato si organizzano manifestazioni folcloristiche, di carattere ricreativo, che tolgono pubblico alle sale medesime.

Poi, v'è la fondamentale osservazione che si viene a creare veramente una situazione

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

caotica e disparata tra i diversi comuni. Già in una legge dello Stato era prescritto questo, ma, in seguito, tutti i cavilli della interpretazione hanno portato a dire il contrario. Allora sembra conveniente inserire questa disposizione, dandole un contenuto nazionale, si da rappresentare una certa disciplina nel settore.

Proporrei, tuttavia, di aggiungere all'ultimo periodo dell'emendamento Melloni le parole « sentito il Commissariato del turismo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dell'articolo 28, così come proposto dal Governo, con la rettifica formale suggerita dall'onorevole Tozzi Condivi all'ultimo capoverso che diventa alinea *d*): « per sovvenzioni, ecc. ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Melloni con la modifica proposta dall'onorevole sottosegretario: « sentito il Commissariato del turismo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29:

« Gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge, gli atti di estinzione della cessione e del pegno, sono soggetti alla imposta fissa di registro ».

L'onorevole Quarello propone di abolire l'imposta fissa di registro, sostituendo le ultime parole dell'articolo con le altre: « soggetti alla imposta generale sull'entrata ».

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Chiarisco che l'imposta di registro non è pagata con la tabella, ma in modo fisso. Questi atti sono, poi, naturalmente, soggetti e all'imposta sull'entrata e alla ricchezza mobile.

QUARELLO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 29, nel testo ministeriale.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30:

« Il beneficio di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è esteso ai film riconosciuti nazionali ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge, purché non esclusi dalla programmazione obbligatoria ».

Non essendovi emendamenti, lo pono in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 31:

« Il produttore di film nazionali, dopo un anno dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad inviargli gratuitamente copia alla cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia. »

Tale obbligo si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale di cinematografia non può avvalersi di tale pellicola per pubbliche programmazioni.

MAZZALI. Vorrei fare una proposta di emendamento. Mi pare che, attraverso la dizione dell'articolo 32, il Governo si proponga di chiedere alle ditte produttrici una copia del film da consegnare alla cineteca nazionale, ente che ha una funzione scolastica, più che culturale, ed artistica. La cineteca di Milano, invece, è un organismo, non dico più attrezzato di quello che è a Roma, ma abbastanza avviato. È un ente praticamente governato dal Ministero, in quanto è sovvenzionato, appunto, per la sua particolare funzione. È dunque necessario che si forniscano i mezzi perché questa funzione si espliciti, ed uno dei mezzi è di provvedere a che anche questo ente abbia una copia del film.

Naturalmente, si chiederà la copia di un film qualora abbia un valore storico e culturale tale da poter essere proiettato anche tra dieci anni. Per un film che costa diversi milioni, una spesa di 150 mila lire non è eccessiva.

Propongo quindi che le copie da inviare gratuitamente siano portate a due.

CONSIGLIO. Proporrei di aggiungere all'ultimo comma le parole: « prima che siano trascorsi dieci anni ».

ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. L'obbligo di fornire due copie è eccessivo. Vi è già un accordo fra la cineteca di Milano e quella sperimentale, per uno scambio. Poi, su quel fondo dell'1 per cento si continuerà a dare alla cineteca di Milano un contributo annuo sufficiente perché la cineteca stessa possa acquistare direttamente quei film che veramente abbiano un certo valore. Nessuno vuol sottovalutare l'importanza della cineteca di Milano; ma non mi sentirei di esprimere parere favorevole per l'obbligo di due copie.

MAZZALI. Si tratterà, tutt'al più, di due film all'anno.

COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

GIANNINI GUGLIELMO. Proporrei che l'articolo 31 fosse approvato nella sua formulazione attuale per la ragione espressa dall'onorevole sottosegretario, cioè per evitare che il produttore debba essere assoggettato alla spesa per una seconda copia, che può ammontare a diverse centinaia di migliaia di lire.

Io sono favorevole anche al mantenimento dell'ultimo comma, secondo il quale « il Centro sperimentale di cinematografia non può avvalersi di tale pellicola per pubbliche programmazioni ». Non accederei alla proposta avanzata di limitare questo divieto a dieci anni: infatti, se dieci anni sono moltissimi per un film ordinario, possono essere pochi per un film di classe. Ora non penso sia giusto concedere eventuali possibilità di sfruttamento al centro sperimentale di cinematografia, ritenendo, invece, che tali diritti debbano rimanere al produttore.

SEMERARO GABRIELE. Se non suona offesa per i produttori, io vorrei chiarire che l'obbligo riguarda l'invio di una copia « nuova » del film alla cineteca.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Io vorrei pregare l'onorevole Mazzali di ritirare il suo emendamento che ci obbligherebbe ad esprimerci in senso sfavorevole alla cineteca di Milano: cosa che noi desidereremmo evitare. D'altronde, prego l'onorevole Mazzali di credere che soltanto per considerazioni di stretta necessità nei confronti dei produttori ci siamo pronunciati sfavorevolmente al suo emendamento. Tuttavia posso prendere impegno che per i film di valore forniremo noi i fondi necessari all'acquisto alla cineteca di Milano.

MAZZALI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Semeraro che propone di aggiungere dopo le parole « ad inviarne gratuitamente copia » l'aggettivo « nuova ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 con l'emendamento Semeraro testé approvato.

(È approvato).

All'ultimo comma l'onorevole Consiglio propone di aggiungere le parole: « prima che siano trascorsi dieci anni dalla prima visione, e limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 32, 33 e 34, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 32.

« Nei riguardi dei film a lungo metraggio e a corto metraggio presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il nulla osta di proiezione in pubblico in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 4, 5 e 7 della legge 16 maggio 1947, n. 379 e l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678.

Per i suddetti film il termine per la prima proiezione in pubblico stabilito al 31 dicembre 1949 dall'articolo 4 della legge 16 maggio 1947, n. 379, è prorogato al 31 dicembre 1951 ».

(È approvato).

ART. 33.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge ».

(È approvato).

ART. 34.

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge ».

(È approvato).

Vi è ora un articolo aggiuntivo dell'onorevole Corbi che, se approvato, sarà, in sede di coordinamento, collocato al punto giusto:

« La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale dell'assistenza della Commissione consultiva nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1 della presente legge.

La Commissione consultiva può essere convocata ad iniziativa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri della stessa Commissione ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto la disposizione contenuta nell'emendamento Corbi dovrebbe intendersi implicita in tutto l'insieme della presente legge, tuttavia non ho difficoltà ad accettarla, anche perché da qualcuno si è accusato il Governo di voler sottovalutare la commissione consultiva, cosa che, invece, non è nelle intenzioni di alcuno.

 COMMISSIONE SPECIALE (TEATRO E CINEMATOGRAFIA) — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1949

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Corbi, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Vi è, infine, un articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Proia del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1950 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che, in sede di coordinamento, si renderà necessario modificare la numerazione degli articoli di questo disegno di legge, dato che l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Corbi sarà inserito dopo l'articolo 2, mentre dopo l'articolo 3 del testo ministeriale è stata già approvata l'inserzione dell'articolo proposto dall'onorevole Giannini.

Vi è, poi, l'articolo aggiuntivo finale, proposto dall'onorevole Proia. Pertanto il disegno di legge in esame conterà complessivamente di 37 articoli.

È ovvio che anche i riferimenti, contenuti nei singoli articoli, dovranno essere modificati secondo la nuova numerazione degli articoli stessi.

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così resta stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge testé esaminato:

« Disposizioni sulla cinematografia » (929):

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	15
Maggioranza	8
Voti favorevoli	12
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bettinotti, Carpano Maglioli, Corbi, Costa, Giannini Guglielmo, Guidi Cingolani Angela, Mazzali, Melloni, Paganelli, Poletto, Proia, Semeraro Gabriele, Togni, Tozzi Condivi, Vicentini.

La seduta termina alle 1,15 del 15 dicembre.